

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

454° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 9
2 ^a - Giustizia	» 12
3 ^a - Affari esteri	» 13
6 ^a - Finanze e tesoro	» 19
7 ^a - Istruzione	» 24
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 53
10 ^a - Industria	» 96
11 ^a - Lavoro	» 102
12 ^a - Igiene e sanità	» 105
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 121

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i> 126
Belice	» 127

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 130
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 132

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 138
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

183ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA (A008 000, C21ª, 0083º)

Il PRESIDENTE avverte che, con lettera del 4 maggio 1999, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Romano Misserville, in sostituzione del senatore Antonio Lisi, deceduto. Pertanto il senatore Misserville assume l'incarico di relatore per la regione Lombardia, per quanto attiene alla verifica dei risultati elettorali.

Il Presidente saluta il collega Misserville e ricorda che egli ha già fatto parte della Giunta nella scorsa legislatura.

Il senatore MISSERVILLE, nel ringraziare il Presidente per le cortesi espressioni da lui rivoltegli, desidera rammentare le doti umane e professionali del senatore Lisi, prematuramente scomparso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0083º)

Il PRESIDENTE comunica che, in data 6 maggio 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Angelo Giorgianni ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente presso l'Ufficio della Procura generale della Cassazione un procedimento disciplinare per fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente informa altresì che, con lettera del 7 maggio 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso ulteriori atti processuali, inviati dalla

Procura distrettuale della Repubblica di Catania, Direzione distrettuale antimafia, ad integrazione e supporto della richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. nei confronti del senatore Firrarello e della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche con riferimento allo stesso senatore (Doc. IV, n. 4).

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMI 2 E 3, DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21^a, 0090^o)

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 68, commi 2 e 3, della Costituzione:

DOC. IV, n. 4, nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello, per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 2) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 3) 110, 112, n. 1, 319, 319-bis, 321 del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice penale (concorso in associazione di tipo mafioso).

Il PRESIDENTE introduce le questioni attinenti all'esame della domanda, in particolare ai criteri in base ai quali la Giunta dovrà assumere le deliberazioni. Fornisce quindi alcuni chiarimenti relativi agli ulteriori atti processuali trasmessi dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania, ad integrazione della domanda stessa.

Sull'ordine dei lavori prendono la parola i senatori GASPERINI, SENESE, BERTONI, RUSSO, PELLEGRINO, GRECO, che solleva alcune questioni circa la ricevibilità degli atti processuali trasmessi ad integrazione della richiesta già trasmessa al Senato, VALENTINO, BATTAGLIA ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

2^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*

MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Toia, per l'interno La Volpe e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(3919) Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Riferisce alle Commissioni riunite la senatrice DE ZULUETA, relattrice per la 3^a Commissione, concentrando la propria esposizione sulla parte del provvedimento relativa al personale del Ministero degli affari esteri. Ricorda i motivi per cui si è accettato di mantenere l'unitarietà del testo, secondo un tenue filo logico che legherebbe le carriere dei prefetti a quelle degli ambasciatori, interpretando, in una visione più autonomista dell'ordinamento, un nuovo ruolo dei prefetti quali rappresentanti presso le istituzioni locali.

Il provvedimento contiene innanzitutto l'indicazione di un aumento dell'organico della Farnesina per dotare le strutture dei mezzi necessari sia al potenziamento della rete diplomatica sia all'attuazione della recente riforma del Ministero: il tutto dovrà volgere ad accrescere il rendi-

mento effettivo accelerando la razionalizzazione della rete diplomatica e consolare. Inoltre disciplina la parte riguardante il trattamento retributivo metropolitano, che necessita di perequazione con il trattamento all'estero, in modo da evitare la compensazione tra le due situazioni. Sempre l'articolo 1 affronta il nodo dell'accesso alla carriera diplomatica e della formazione del personale, con una visione purtroppo ancora limitata, mentre l'esperienza degli altri paesi ha dimostrato l'efficacia della possibilità di passaggio dai ruoli amministrativi alla carriera della diplomazia. Per quanto riguarda la formazione, giustamente posta al centro delle proposte governative, ritiene più utile l'istituzione dei corsi post-laurea, lasciandone la preparazione ad istituti specializzati. Altri punti importanti riguardano l'aggiornamento dei gradi nel senso di una loro riduzione, e la definizione di procedure più trasparenti nella progressione di carriera, nel senso di eliminare gli automatismi e di sostituirli con la valutazione di merito.

Il disegno di legge, infine, per la parte relativa al Ministero degli affari esteri prevede il riordino della dirigenza amministrativa e culturale e del regime dei contrattisti, per consentire il funzionamento della nuova struttura riformata. Nel tentativo di risolvere l'appiattimento retributivo il Governo è riuscito a soddisfare le aspettative del personale di ruolo ma non ha posto sufficiente attenzione al personale assunto localmente, che deve essere adeguatamente scelto e retribuito godendo dell'estensione dei diritti riconosciuti in Italia, della cui immagine diventa portatore. Segnala in ultimo l'importanza degli esperti scientifici, per i quali manca purtroppo un coordinamento nel quadro di un progetto di politica culturale e scientifica di ampio respiro.

Un discorso a parte merita l'argomento disciplinato all'articolo 8, che risulta piuttosto estraneo alla materia del provvedimento, in quanto contiene misure esclusivamente finanziarie volte a consentire il diverso uso di una parte del Fondo rotativo per iniziative di cooperazione. Considerata l'importanza e l'urgenza di rendere disponibili queste risorse, raccomanda alle Commissioni riunite l'approvazione del provvedimento in esame.

Interviene quindi la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, relatrice per la 1^a Commissione, che preliminarmente ricorda come finalità del provvedimento in titolo sia essenzialmente la ridefinizione della disciplina di varie categorie del personale non contrattualizzato, sottratto all'applicazione della generale normativa sul pubblico impiego prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

Passa quindi ad esaminare le disposizioni contenute nel capo II, che prevedono una delega al Governo per la disciplina del rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia. L'articolo 10, in particolare, detta criteri e principi cui dovrà attenersi il legislatore delegato nella ridefinizione di tale disciplina, in attesa del riordino delle funzioni dell'amministrazione centrale e periferica. A quest'ultimo proposito nota come sarebbe stato più congruo attendere tale riordino, che rappresenta il presupposto logico della riforma della carriera prefettizia; comprende peraltro l'opportunità di intervenire comunque con celerità in materia

per porre rimedio alle sperequazioni, essenzialmente di ordine economico, registratesi tra questo personale e quello di livello equivalente, ma contrattualizzato. Quest'ultimo intento è evidenziato in particolare dalla previsione contenuta dal comma 1 dell'articolo 10, secondo la quale la ridefinizione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia dovrà essere determinata nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato. Sempre il comma 1, alla lettera a) prevede l'introduzione di una innovativa procedura negoziale – che riproduce sostanzialmente una forma di contrattazione – per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia. Si sofferma quindi su vari aspetti di questa procedura e passa ad esaminare gli altri principi previsti nelle successive lettere b), c), d) ed e). Quanto al contenuto della lettera f), ritiene non chiara l'individuazione degli strumenti per definire i criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità del personale, e al riguardo segnala l'opportunità di una più precisa definizione degli stessi in sede di attuazione della delega. Conclusivamente, si sofferma sugli ulteriori principi e criteri, fissati nelle lettere da g) ad m), sul comma 2 dell'articolo 10 (che prevede la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle competenti commissioni parlamentari) nonché sulla normativa transitoria contenuta nell'articolo 11.

Procede quindi ad illustrare le disposizioni relative al personale dell'amministrazione penitenziaria, contenute nel capo III: si tratta di norme di delega aventi ad oggetto il riordino dei livelli dirigenziali dell'amministrazione penitenziaria nonché l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel corpo di polizia penitenziaria.

Il successivo capo IV reca invece disposizioni relative al personale del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta dell'attuazione di quanto previsto, sin dal 1990, relativamente all'istituzione di un ruolo del personale del Consiglio superiore della magistratura; organo per il cui funzionamento, in assenza di tale ruolo, ci si è avvalsi, sin dalla sua costituzione, di personale distaccato o comandato dal Ministero di grazia e giustizia. A tal fine l'articolo 13 prevede una delega al Governo per la definizione del ruolo del personale del Consiglio, fissando la dotazione organica in 230 unità, cui dovrà seguire una corrispondente riduzione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia. Si prevede poi che il legislatore delegato dovrà definire, entro precisi criteri fissati dalla disposizione in esame, l'ambito dell'autonomia organizzativa del Consiglio medesimo, tenendo conto del rilievo costituzionale di quest'organo. Il comma 2 del citato articolo 13 prevede inoltre una riserva del 50 per cento dei posti, che dovranno essere messi a concorso per coprire i posti in organico, a favore del personale già in servizio presso il Consiglio in posizione di fuori ruolo o distacco. Al riguardo segnala come, a suo avviso, la opportunità da più parti evidenziata di evitare un rinnovo radicale del personale del Consiglio per non intaccarne la funzionalità, vada temperata con il rispetto del principio di cui all'articolo 97 della Costituzione, secondo il quale si accede agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche mediante concorso; principio quest'ultimo, come è noto,

riaffermato in modo assai stringente da una recente pronuncia della Corte costituzionale.

Quanto alle disposizioni contenute nel successivo Capo V, ricorda come l'articolo 14 preveda una serie di norme che immediatamente incidono su vari aspetti della disciplina del personale militare ed in particolare segnala quanto previsto dal comma 5 che, opportunamente innovando la disciplina vigente, prevede che il personale delle forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o meno da cause di servizio, debba automaticamente transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile dell'amministrazione. Ricorda quindi quanto previsto dall'articolo 15, recante una delega per la ridefinizione della disciplina del reclutamento e dell'avanzamento del personale delle forze armate, e dal successivo articolo 16 che, al fine di agevolare la mobilità del personale militare e delle forze di polizia, prevede una delega per la realizzazione di un programma pluriennale di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento o acquisto di alloggi per il personale medesimo. Si sofferma infine sull'articolo 17, che precisa i diritti di trasferimento dei coniugi conviventi del personale in servizio delle forze armate e delle forze di polizia, che siano a loro volta impiegati in amministrazioni pubbliche.

Conclusivamente, illustra le disposizioni contenute nell'articolo 19, soffermandosi in particolare sui commi 1 e 2, ove si prevede un meccanismo per fornire un'adeguata copertura finanziaria alla prevista perequazione del trattamento economico del personale non contrattualizzato, di cui all'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

408^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 15,25.***IN SEDE REFERENTE**

(3859) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato

(3853) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **LUBRANO DI RICCO.** – *Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale* (Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente VILLONE prospetta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, non essendo stato possibile, sinora, svolgere una puntuale verifica, tra le forze politiche, circa gli emendamenti presentati al disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Nondimeno, l'argomento è da considerare prioritario nella programmazione dei lavori della Commissione.

Il relatore FISICHELLA condivide la valutazione del Presidente.

Concorda anche il senatore ROTELLI.

Si conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea (n. 435)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 24 aprile 1998, n. 128: esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI espone alcuni rilievi sullo schema di decreto legislativo: osserva, anzitutto, che la carta di soggiorno per stranieri comunitari ha un limite di durata decennale, mentre lo stesso documento per gli stranieri extracomunitari è a tempo indeterminato, anche se può essere conseguito solo dopo un periodo minimo di soggiorno quinquennale; i cittadini comunitari, inoltre, possono essere ammessi al soggiorno in Italia se iscritti al Servizio sanitario nazionale o titolari di polizza assicurativa sanitaria, mentre non è contemplata la possibilità di iscrizione al servizio sanitario del paese di origine, con estensione delle prestazioni anche in Italia. In linea generale, inoltre, la legislazione in materia dovrebbe essere tendenzialmente aperta, mentre il testo in esame introduce condizioni e oneri non sempre giustificati, cosicché non è prevista neppure l'applicazione della condizione più favorevole accordata ai cittadini italiani in altri paesi comunitari, ai sensi dell'articolo 16 delle preleggi.

Il senatore GUERZONI invita a verificare i rilievi esposti dal relatore alla stregua della direttiva comunitaria di riferimento; quanto all'articolo 16 delle preleggi, ricorda la questione discussa in occasione dei disegni di legge sul diritto di asilo e sull'immigrazione e l'incertezza sulla stessa vigenza di quelle disposizioni. Rileva, inoltre, una sovrapposizione alla delega legislativa prevista dalla legge n. 40 del 1998 e invita il Governo a chiarire il rapporto tra le diverse fonti normative.

Il senatore PASTORE rileva preliminarmente che il testo in esame si riferisce in qualche modo anche a stranieri non comunitari, in quanto legati da vincoli familiari allo straniero proveniente da un paese dell'Unione europea; osserva, quindi, che le condizioni e gli oneri previsti dal testo hanno un contenuto complessivamente anacronistico, nell'epoca dell'abolizione dei controlli di frontiera e della più ampia mobilità infracomunitaria. Circa il citato articolo 16 delle preleggi, esso va considerato ormai non più vigente persino per gli stranieri non comunitari, cosicché appare improprio reclamarne l'applicazione quando si tratta di cittadini di paesi membri dell'Unione europea.

La senatrice PASQUALI manifesta perplessità sul testo in esame, che appare incoerente rispetto al processo di integrazione europea e anche al contesto degli accordi di Schengen: si prevedono, infatti, requisiti e condizioni che in alcuni casi risultano più restrittivi di quelli posti per

gli stranieri non comunitari. In particolare, appare eccessiva la richiesta di una sorta di copertura sanitaria italiana, che rende insufficiente perfino l'iscrizione nel servizio sanitario del paese di origine.

Il relatore BESOSTRI rammenta che già la legge n. 40 del 1998 e il successivo testo unico in materia di immigrazione prevedono l'applicazione ai cittadini di paesi comunitari di tutte le disposizioni, contenute in quegli stessi testi, che risultino più favorevoli. Precisa, quindi, che il riferimento all'articolo 16 delle preleggi da lui formulato nella esposizione introduttiva, aveva esclusivamente il senso di esigere che laddove gli italiani abbiano in un paese comunitario un trattamento più favorevole, lo stesso sia riservato ai cittadini di quel paese che intendono soggiornare in Italia. In ogni caso, occorre individuare le cosiddette disposizioni più favorevoli, a partire dalla considerazione che nel complesso la situazione del cittadino straniero comunitario appare deteriore rispetto a quella dell'extracomunitario, e ciò non è affatto ragionevole.

Il sottosegretario VIGNERI si riserva di sottoporre al Ministro per le politiche comunitarie le osservazioni e i rilievi formulati nel corso dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C01^a, 0167^o)

Il presidente VILLONE propone di revocare la convocazione della seduta prevista per domani, mercoledì 12 maggio alle ore 15, confermando la seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e istruzione pubblica, per l'esame dei disegni di legge concernenti le minoranze linguistiche.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

425^a Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,30.
(R030 000, C02^a, 0013^o)

Il presidente PINTO, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, rinvia l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

203^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(2754-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il presidente MIGONE avverte che è pervenuto dalla Commissione giustizia un parere favorevole, con un'ampia motivazione che tiene conto delle perplessità espresse durante la discussione generale.

La relatrice SALVATO dà conto del parere della Commissione giustizia, da cui si evince che l'articolo 3, aggiunto dalla Camera al testo approvato dal Senato, riproduce quasi testualmente l'articolo 716 del Codice di procedura penale, allineando così il rapporto tra Tribunale penale internazionale e ordinamento interno alla disciplina prevista per i rapporti tra autorità giurisdizionali straniere e ordinamento dello Stato. L'estensore del parere conclude affermando che questo allineamento non appare né inopportuno né pregiudizievole della coerenza sistematica. Ciò costituisce un'ulteriore ragione, in aggiunta a quelle già apprezzate nel merito, per poter approvare la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

Il senatore SERVELLO, pur considerando pleonastico l'articolo 3 del disegno di legge, esprime soddisfazione per il parere della Commis-

sione giustizia, che rassicura circa la coerenza sistematica di questa novella. Si dichiara pertanto favorevole all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il presidente MIGONE, accertato il numero legale, pone ai voti il mandato alla relatrice Salvato di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva.

IN SEDE DELIBERANTE

(3729) Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma

(Rinvio del seguito della discussione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 7 aprile scorso.

Il presidente MIGONE avverte che il Governo chiede un breve rinvio del seguito della discussione, per poter fornire alla Commissione ulteriori informazioni circa l'attività del Servizio sociale internazionale – Sezione italiana.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

(3547-bis) Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000, risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge n. 3547 deliberato dalla 3^a Commissione permanente il 24 febbraio 1999

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CIONI, ricordando anzitutto che la Commissione nell'approvare il disegno di legge n. 3547 – ora all'esame della Camera dei deputati – si espresse a larghissima maggioranza a favore della partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover. A tal fine si prevede uno stanziamento di 1.800 milioni, che avrebbe dovuto consentire la predisposizione del progetto e le prime spese di segreteria del Commissariato generale del Governo.

A questo punto occorre procedere con grande sollecitudine, poiché il termine ultimo per la realizzazione dei manufatti è il 28 febbraio 2000: è dunque indispensabile che il cantiere per il padiglione italiano sia aperto entro il mese di giugno. Il problema che si pone al Governo e al Parlamento è di individuare procedure che garantiscano al tempo stesso rapidità e trasparenza. La deroga alle norme generali di contabilità di Stato diventa purtroppo inevitabile, ma ciò non significa che non si debba tutelare la pubblica amministrazione, prevedendo criteri chiari e pre-

ventivamente individuati, cui il Commissariato generale dovrà attenersi nell'affidare i lavori mediante trattativa privata.

In particolare, è essenziale prevedere una sorta di contratto blindato, che escluda varianti e revisione di prezzi in corso d'opera, addossando all'impresa eventuali costi aggiuntivi. Occorre anche evitare che vi sia un solo capo-commessa, il quale abbia in appalto la realizzazione dell'intera opera, essendo preferibile scorporare alcune parti dei lavori, al fine di garantire al meglio la tutela degli interessi pubblici. Inoltre le imprese espositrici, che trarranno grande beneficio dalla partecipazione all'*Expo 2000*, devono necessariamente partecipare alle spese, essendo inaccettabile che una grande azienda automobilistica possa limitarsi a fornire in prestito quattro autovetture di servizio, come è avvenuto in precedenti Esposizioni.

Il relatore Cioni ricorda poi che il tema dell'esposizione è: «Uomo, natura e tecnologia» e auspica che la Commissione possa approvare un ordine del giorno sui contenuti delle manifestazioni italiane, attribuendo la giusta importanza alla partecipazione delle imprese minori e degli istituti di ricerca.

Quanto ai costi che lo Stato italiano dovrà sopportare, fa presente che la previsione iniziale di 45 miliardi può essere notevolmente ridotta, anche perché l'entità del progetto è stata dimensionata sulla cifra complessiva di 1.800 milioni, indicata dalla Commissione nell'emendamento al disegno di legge n. 3547. Poiché vi è una precisa proporzione tra il valore del progetto e le parcelle dei progettisti, ciò ha consentito di ridurre da 28 miliardi a poco più di 20 la spesa per il padiglione; di conseguenza lo stanziamento complessivo può essere ridotto a 37 miliardi. Inoltre anche le spese per la progettazione e per la direzione dei lavori sono state ridimensionate e, nel complesso, ammonteranno a poco più di 2.500 milioni.

Il Relatore informa poi di aver effettuato, assieme al Commissario generale, una valutazione circa i contributi che si possono raccogliere dagli *sponsors*, che possono realisticamente essere stimati in 4 miliardi di lire. Tali introiti non dovrebbero essere impiegati in aggiunta allo stanziamento dello Stato, ma consentirebbero un avanzo di gestione di pari entità: nel complesso il risparmio rispetto alla previsione iniziale del Governo ammonterebbe a oltre il 25 per cento. Vi è dunque un'ipotesi di lavoro valida, su cui è possibile costruire il testo di una legge che contemperi l'esigenza della rapidità con quella del rigore.

È comunque auspicabile che questa sia l'ultima occasione in cui il Ministero degli affari esteri presenta con grave ritardo provvedimenti di spesa, in occasione di eventi largamente prevedibili.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore TABLADINI, pur apprezzando l'approccio del relatore Cioni, si dichiara contrario all'approvazione del disegno di legge, che si presta a molteplici critiche sia per quel che riguarda il testo originario, presentato dal Governo, sia per le modifiche intervenute durante l'*iter* parlamentare. A titolo di esempio, ricorda che nella relazione tecnica al-

legata al disegno di legge n. 3547 erano previste spese per mezzi audiovisivi pari a ben 2 miliardi e mezzo di lire. Peraltro anche il ridimensionamento avvenuto per iniziativa della Commissione è stato in parte vanificato, poiché nel testo approvato il 24 febbraio scorso era prevista la spesa di 1.800 milioni di lire non soltanto per il progetto, ma anche per i primi oneri dell'ufficio di segreteria: si è dunque gonfiata la spesa di progettazione con evidenti ripercussioni sul valore totale del progetto.

Ricorda poi che la partecipazione all'Esposizione di Lisbona del 1998 è stata possibile nonostante il Parlamento abbia ridotto il preventivo del Governo del 30 per cento: vi è dunque una generale tendenza allo spreco e al pressappochismo che il Parlamento dovrebbe fortemente contrastare.

Il senatore SERVELLO rileva che il buon lavoro svolto dal Relatore mette in risalto, per contrasto, la grave lacunosità delle previsioni del Governo. Il Parlamento si trova a dover reimpostare un disegno di legge nato male, oltre che in ritardo rispetto agli impegni internazionali assunti dal Governo.

Chiede poi chiarimenti sui lavori che saranno affidati a trattativa privata e circa la possibilità di limitare le deroghe alla contabilità di Stato. Deplora la situazione di monopolio di cui continua a godere la CIT, alla Farnesina e persino presso gli organi costituzionali, pur non essendo più una compagnia pubblica, ed auspica che si possano introdurre elementi di concorrenza in questo e in altri campi, come ad esempio il progetto grafico per la partecipazione italiana all'*Expo 2000*.

Considera infine incredibile che non si sia previsto per tempo un programma finanziario relativo ai contributi delle imprese espositrici, affidando i rapporti con gli *sponsors* ad agenzie specializzate. Resta quindi molto da fare per poter conformare il disegno di legge a criteri di correttezza e di rigore.

Il senatore ANDREOTTI dà atto al Relatore di aver opportunamente rovesciato la prassi sin qui seguita, per cui nella legge si stabiliva il *plafond* delle risorse finanziarie disponibili, che poi il Commissariato generale gestiva dividendole tra i vari programmi. L'approccio che la Commissione sta seguendo consentirà invece un esame più approfondito; peraltro non ci si potrà spingere ad esaminare tutte le voci di spesa indicate nei precedenti interventi, anche perché la Commissione non dispone degli strumenti necessari.

In linea generale, c'è da chiedersi perché il Ministero non si attrezzi con alcuni anni di anticipo per poter partecipare a eventi da lungo tempo previsti, come l'*Expo 2000*. Oltretutto, se non ci si riduce all'ultimo momento è possibile evitare continue deroghe alla contabilità di Stato e ottenere significativi risparmi, come è avvenuto per l'Esposizione di Lisbona.

Il senatore PIANETTA conviene che il metodo seguito fin qui dal Relatore sia corretto e utile, ma si domanda come mai ogni qualvolta che la Commissione approfondisce seriamente un provvedimento di spe-

sa viene a scoprire che è possibile ridurre notevolmente gli stanziamenti previsti.

Ritiene poi che la funzione delle Commissioni parlamentari, in casi come questi, consista soprattutto nell'esprimere una valutazione politica e nel giudicare la validità del metodo seguito dal Governo. È comunque importante che il lavoro svolto dalla Commissione in questa occasione costituisca un precedente, che potrà evitare il ripetersi di una prassi politico-amministrativa che si presta a severe censure.

Il senatore CORRAO, pur apprezzando il non facile lavoro svolto dal Relatore, si domanda se valga ancora la pena di partecipare alle esposizioni universali o internazionali, con grande dispendio di denaro pubblico, in un'epoca in cui questo tipo di manifestazione sembra ormai superata. Deve essere altresì ripensata la figura del Commissario generale, che si sovrappone a organi statali permanenti, creando una situazione di incertezza sul piano delle attribuzioni e delle procedure.

Tra le varie lacune che si sono da più parti indicate, la più grave a suo avviso è la mancanza di un'indicazione, da parte del Governo, circa il significato della partecipazione italiana all'*Expo 2000*. Anziché partire dagli stanziamenti per rincorrere qualche idea, sarebbe stato necessario definire prima un progetto culturale valido e poi chiedere al Parlamento le risorse necessarie. Peraltro non ritiene che il principale obiettivo da seguire sia quello di risparmiare a qualsiasi costo; piuttosto, se le spese di progettazione sono comunque rapportate al valore del progetto, sarebbe stato preferibile rivolgersi ai più famosi architetti italiani.

Infine sottolinea l'assenza di concrete garanzie circa il modo in cui il denaro pubblico sarà speso, in deroga alla contabilità di Stato, e invita il Ministero degli affari esteri a porsi seriamente il problema delle procedure da seguire in vista della partecipazione a future manifestazioni.

Il presidente MIGONE dichiara di condividere i rilievi riguardanti il ritardo con cui si è mosso il Ministero e le procedure che, ancora una volta, si intende seguire per ovviare a tali ritardi. In realtà l'unico adempimento che viene adottato tempestivamente, in queste occasioni, è la nomina di un commissario generale. In questo contesto si deve dar atto al Relatore di aver individuato un percorso che consentirà di partecipare all'*Expo 2000* – come appare opportuno alla Commissione – e contemporaneamente di garantire la trasparenza, nonostante le inevitabili deroghe.

A tal riguardo, esprime la sua personale convinzione che il rigore nella spesa del denaro pubblico non si garantisca mediante farrinosi controlli preventivi, ma piuttosto con una chiara attribuzione di responsabilità – che in questo caso competono al Commissario generale – e con un serio monitoraggio dei risultati raggiunti dall'azione amministrativa. Per quel che riguarda il Senato, la Commissione ha vari strumenti per poter effettuare tale monitoraggio, che vanno dall'indagine conoscitiva alla relazione su materie di competenza, prevista dall'articolo 50 del Regolamento.

Infine si sofferma sulla partecipazione alla spesa da parte delle imprese espositrici, osservando che nei maggiori paesi occidentali essa viene data per scontata, mentre in Italia appare un fatto quasi rivoluzionario. Anche tale aspetto della questione va dunque valutato attentamente, tenendo conto che l'entità dell'impegno finanziario è assai rilevante, soprattutto se rapportata al bilancio della Farnesina.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MIGONE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 14,30 è integrato con il seguito dell'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 1999 destinati agli immobili da adibire a sedi all'estero (n. 424).

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

265^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pennacchi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1614) AGOSTINI ed altri. – *Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra*

(2964) VEGAS ed altri. – *Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 aprile.

Poiché non ci sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, ha la parola il sottosegretario PENNACCHI, la quale ritiene che la relazione svolta da senatore Staniscia abbia correttamente impostato le problematiche relative al riordino della disciplina della pensionistica di guerra, soprattutto in relazione alle stime prudenziali in essa citate degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe in titolo. Ella conferma infatti che una stima indicativa degli oneri appare al momento piuttosto rilevante sia in termini assoluti che in riferimento alle risorse disponibili. Ella conferma poi che, attualmente, sono attive circa 470 mila partite per le pensioni di guerra, di cui circa 158 mila per erogazioni dirette e 311 mila indirette per una spesa, rispettivamente, di 1.170 miliardi e 1.120 miliardi. Come è emerso anche nel corso del dibattito, tali cifre subiscono un decremento annuo in corrispondenza della riduzione di 20 mila unità dei soggetti beneficiari, ma, a legislazione vigente, non è possibile utilizzare tale risparmio di spesa per garantire incrementi nelle

prestazioni erogate. Il Sottosegretario passa quindi ad esaminare le quantificazioni delle modifiche di maggior rilievo alla disciplina vigente, facendo presente che un adeguamento degli importi base intorno al 10 per cento comporterebbe una spesa di circa 160 miliardi, mentre l'estensione della tredicesima a tutti i percettori delle pensioni di guerra costerebbe circa 200 miliardi. La cifra complessivamente stimata degli oneri è di circa 500 miliardi, a fronte dei circa 18 miliardi previsti come finalizzazione nella Tabella A della legge finanziaria per il 1999.

Queste considerazioni di ordine finanziario non possono certamente far dimenticare l'esigenza di riconoscere le benemeritenze dei soggetti interessati, e anche quella di integrare e migliorare le prestazioni erogate, ma sono necessarie per comprendere l'entità delle modifiche proposte che, tra l'altro, segnano una netta inversione di tendenza di un indirizzo più volte emerso in sede parlamentare di riequilibrio dell'intera spesa sociale. È da tutti condiviso infatti, l'obiettivo di recuperare risorse attualmente impegnate sul lato previdenziale ai fini di riqualificare la spesa sociale, soprattutto per il sostegno dei disoccupati e alle famiglie numerose.

Tutto ciò considerato, l'oratrice ritiene essenziale una decisione parlamentare volta a reperire la copertura degli oneri indicati in precedenza nel corso dell'esame dei documenti di bilancio per l'anno 2000, vista la enorme sproporzione tra le risorse necessarie e quelle disponibili: se il Parlamento assumesse tale decisione, il Governo non si sottrarrà a procedere in tempi rapidi all'esame dei due disegni di legge.

Conclude, specificando che attualmente non esistono margini per individuare risorse aggiuntive da dedicare a questo pur rilevante settore della spesa corrente.

Il senatore AGOSTINI, dopo aver sottolineato che le attuali prestazioni non consentono certamente di risarcire integralmente i danni subiti per cause belliche, osserva che le norme di delega non prevedono un automatico incremento dei trattamenti, bensì un riordino complessivo dell'intera materia, all'interno della quale si presentano contraddizioni e sperequazioni. Non vi è dubbio che l'azione di riordino che il Governo dovrà compiere potrà comportare oneri aggiuntivi, ma egli ritiene che solo l'esame delle singole proposte di modifica potrà consentire una corretta e precisa quantificazione delle spese e il successivo reperimento delle risorse necessarie a coprire gli oneri. Egli conclude, quindi, proponendo la costituzione immediata di un comitato ristretto per l'approvazione di un testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Il senatore VEGAS sottolinea con soddisfazione la disponibilità del Governo a procedere al riordino della disciplina della pensionistica di guerra, facendo presente che l'unico ostacolo sembra, ormai esclusivamente di carattere finanziario. Tale considerazione impone, però, anche di definire la platea dei possibili beneficiari di un'azione di riordino, al fine di contenere le maggiori spese stimate. Tuttavia, ritiene significativa la dichiarazione del rappresentante del Governo e per questo sollecita un'ulteriore verifica tecnica per superare gli attuali ostacoli, per utilizza-

re risparmi di spesa rivenienti dalla la riduzione annuale del numero dei soggetti beneficiari.

Conclude concordando con la proposta del senatore Agostini.

Il relatore STANISCIÀ giudica preferibile la proposta del Governo di rinviare a dopo l'approvazione dei documenti di bilancio per il prossimo anno l'esame dei disegni di legge in titolo, rispetto alla proposta di costituire immediatamente un comitato ristretto, anche in considerazione del fatto che, dati gli attuali limiti finanziari, tale collegio minore non sarebbe in condizione di proseguire utilmente l'esame dei disegni di legge. Tali limiti hanno finora sostanzialmente bloccato l'*iter* dei provvedimenti ed egli paventa il rischio di un ulteriore, inutile, stallo. A suo giudizio, sarebbe preferibile quindi, costituire il comitato ristretto solo dopo aver compiuto un'ulteriore verifica sulle possibilità di contenere le stime di spesa entro margini molto più contenuti rispetto alle previsioni fatte dal Sottosegretario.

Il sottosegretario PENNACCHI, dando atto di un clima sostanzialmente costruttivo, ribadisce le ragioni che inducono il Governo a non ritenere praticabile la strada dell'approvazione dei due disegni di legge senza una preventiva decisione parlamentare che indichi gli strumenti di copertura dei maggiori oneri. Ella ricorda inoltre che, per il 1999, il DPEF indica come obiettivo la riduzione di un punto percentuale della spesa corrente rispetto al PIL; va tenuto presente che le mutate dinamiche dell'economia e il ciclo sostanzialmente negativo impongono di rafforzare le spese in conto capitale così come fanno prefigurare scenari nei quali potrebbero essere necessarie ulteriori riduzioni delle spese correnti.

A giudizio del presidente ANGIUS, l'onere di reperire risorse aggiuntive per adeguare i trattamenti pensionistici in questione non può essere fatto ricadere semplicemente sul Parlamento, ma deve scaturire da un accordo con il Governo al fine di dare una risposta alle legittime attese dei soggetti aventi diritto. Se però le condizioni di finanza pubblica non consentono di coprire i maggiori oneri, egli ritiene sostanzialmente inutile, e scorretto nei confronti di tali attese, proseguire nell'esame dei disegni di legge in titolo. Ritiene preferibile, come proposto dal relatore, procedere alla costituzione di un eventuale comitato ristretto, solo dopo un'ulteriore verifica delle compatibilità finanziarie delle disposizioni contenute nei due disegni di legge.

A giudizio del senatore AGOSTINI tale verifica può essere compiuta direttamente in sede di Comitato ristretto e quindi appare opportuno procedere immediatamente alla costituzione dello stesso.

Il relatore STANISCIÀ non condivide tale impostazione, ricordando tra l'altro il non positivo esito del Comitato ristretto costituito in precedenza per l'esame di altri disegni di legge in materia di pensionistica di guerra.

Interviene poi il senatore VENTUCCI, il quale ritiene essenziale poter disporre di informazioni adeguate circa il carattere e la natura delle prestazioni erogate e sul numero dei soggetti beneficiari delle diverse tipologie di prestazione.

Il presidente ANGIUS, anche in considerazione di quest'ultima osservazione del senatore Ventucci, e ricordando la estrema diversificazione delle prestazioni erogate, ritiene opportuno procedere nel senso precedentemente indicato. Ribadisce pertanto la proposta di procedere alla costituzione di un comitato ristretto dopo l'ulteriore verifica proposta dal relatore.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(DOC. XXII, n. 23) FLORINO E PEDRIZZI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata*
(R162 000, C06^a, 0001^o)

(DOC. XXII, n. 25) MARINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno*
(R162 000, C06^a, 0002^o)

(DOC. XXII, n. 26) ALBERTINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno*
(R162 000, C06^a, 0003^o)

(DOC. XXII, n. 27) D'ALÌ ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli*
(R162 000, C06^a, 0004^o)

(DOC. XXII, n. 28) ANGIUS ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale*
(R162 000, C06^a, 0005^o)

(DOC. XXII, n. 36) COSTA e FIRRARELLO. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debitorici*
(R162 000, C06^a, 0006^o)

(1250) PERUZZOTTI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il presidente ANGIUS ricorda che l'esame degli emendamenti al testo del comitato ristretto ha fatto riemergere sostanziali divergenze sui compiti e sugli obiettivi della Commissione d'inchiesta. Poiché egli non ritiene opportuno rinviare ulteriormente la decisione della Commissione su un argomento di tale rilievo, propone di rinviare il testo in comitato

ristretto ai fini del conseguimento del più ampio consenso sul testo da sottoporre all'Assemblea.

Il relatore BONAVITA si dichiara d'accordo sulla proposta del Presidente, sottolineando la stretta correlazione tra una decisione eventualmente unanime sul testo e l'autorevolezza della Commissione d'inchiesta.

Anche i senatori CASTELLANI e D'ALÌ si dichiarano d'accordo con la proposta del Presidente, mentre il senatore ROSSI giudica il rinvio in comitato ristretto uno strumento dilatorio e sostanzialmente ostruzionistico rispetto all'obiettivo di pervenire in tempi rapidi alla costituzione della Commissione d'inchiesta.

Dopo un intervento del senatore VENTUCCI, che contesta l'affermazione del senatore Rossi e dichiara la disponibilità della propria parte politica ad esaminare in Commissione plenaria il testo approvato dal comitato ristretto, interviene il presidente ANGIUS, il quale osserva che, a tutt'oggi, l'approfondimento del comitato ristretto può garantire quel risultato positivo – anticipato dallo stesso senatore Rossi – che la deliberazione in Commissione non ha ancora consentito di raggiungere.

Non facendosi ulteriori osservazioni si intende accolta la proposta del presidente Angius.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

308^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Zoppi, per i beni e le attività culturali Loiero e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(132) MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti

(179) MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive

(1116) COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori

(1437) NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado

(2265) SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali

(2315) SERENA. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica

– e petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 aprile scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati illu-

strati gli emendamenti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta) e su di essi era stato espresso il parere del relatore e del rappresentante del Governo. Su sua proposta, atteso il rilievo rivestito dagli emendamenti 2.39 e 2.38, la Commissione delibera tuttavia di accantonare l'articolo 1.

Il senatore BISCARDI conviene con tale accantonamento, tanto più che i predetti emendamenti 2.39 e 2.38 assorbono la maggior parte delle restanti proposte emendative. Suggerisce peraltro al relatore una riformulazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 (nel nuovo testo dell'emendamento 2.39).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore ASCIUTTI, nel manifestare disponibilità ad accogliere il suggerimento del senatore Biscardi, illustra il nuovo testo da lui presentato per l'emendamento 2.39 al fine di superare la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio sulla stesura originaria. Il «maxiemendamento» presentato, rileva, raccoglie del resto i contenuti dell'emendamento 2.38 del senatore Lombardi Satriani, nonché quelli di altre proposte emendative, quali ad esempio il 5.34 della senatrice Bruno Ganeri, il 6.5 dei senatori Cò, Crippa e Russo Spina, nonché l'11.0.3 del senatore Lombardi Satriani. Rispetto alla stesura originaria, è stato peraltro aggiunto l'articolo 2-bis, che riproduce i contenuti dell'emendamento 3.5 del senatore Lombardi Satriani, ed è stato riscritto l'articolo di copertura finanziaria sulla scorta di quanto richiesto dalla Commissione bilancio. Nell'osservare che una sua eventuale approvazione assorbirebbe tutti gli altri emendamenti presentati agli articoli che esso intende sostituire (ed in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 ed 8), conclude dichiarando che la precedente versione dell'emendamento 2.39 è da intendersi ritirata, come anche gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra quindi l'emendamento 2.38 (nuovo testo), associandosi alle considerazioni già svolte dal relatore dal momento che i due testi per molti versi convergono. Egli ricorda peraltro di aver presentato la propria proposta emendativa con l'intento di tener conto dei molti suggerimenti avanzati nel corso delle proficue audizioni svolte dal comitato ristretto da lui stesso coordinato prima delle dimissioni dall'incarico di relatore, dalle quali era emersa con chiarezza l'urgenza della riforma. Stante tuttavia il problema politico di fondo che ha a lungo contrapposto i Gruppi di maggioranza tra Camera e Senato, egli si è fatto carico di svolgere una verifica sostanziale, all'esito della quale ha presentato l'emendamento 2.38 sul quale è realistico ipotizzare una convergenza da parte della maggioranza anche alla Camera.

Quanto al merito della proposta, egli rammenta che il riferimento alle «istituzioni universitarie» (contenuto nel testo a suo tempo approvato dalla Camera dei deputati) aveva ingenerato una tale dinamica di aspettative, tutte destinate a non essere corrisposte, da far ritenere prefe-

ribile espungerlo. Accademie e conservatori sono stati invece definiti istituti di alto rilievo istituzionale, secondo la dizione che più opportunamente riflette il dettato costituzionale.

Egli si dichiara peraltro disponibile a convergere sull'emendamento 2.39 (nuovo testo) del relatore Ascutti e a ritirare quelli da lui presentati, osservando tuttavia che sull'originaria versione del suo emendamento 2.38 la Commissione bilancio non aveva avanzato rilievi, mentre non si è ancora espressa sui nuovi testi trasmessi per i due «maxiemendamenti».

Il PRESIDENTE informa che, essendo ampiamente scaduti i termini regolamentari entro cui la Commissione bilancio si sarebbe dovuta esprimere e dal momento che la Commissione sta comunque esaminando i provvedimenti in titolo in sede referente, nulla osta al prosieguo dell'*iter*. Dichiarata poi decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

I presentatori dei restanti emendamenti all'articolo 2 rinunciano quindi alla rispettiva illustrazione.

Si passa all'espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore ASCIUTTI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.39 (nuovo testo) ed invita conseguentemente i presentatori degli altri emendamenti a ritirarli, tanto più che essi risulterebbero assorbiti o preclusi. In caso contrario, il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario ZOPPI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.39 (nuovo testo) e si associa al relatore con riguardo ai restanti emendamenti.

Conviene altresì il sottosegretario GUERZONI, il quale manifesta tuttavia contrarietà rispetto alla riformulazione del primo periodo del comma 1 del nuovo articolo 2 avanzata dal senatore Biscardi.

Il senatore BISCARDI chiarisce la portata della proposta avanzata, con la quale si intende modificare il primo periodo del comma 1 del nuovo articolo 2 come segue: «Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati costituiscono – nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi – il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.».

Il relatore ASCIUTTI, previo parere favorevole del sottosegretario GUERZONI, accoglie tale riformulazione.

Il sottosegretario ZOPPI ricorda che finora i poteri di indirizzo e vigilanza sulle Accademie e sui Conservatori sono stati svolti dal Ministero della pubblica istruzione. Conseguentemente all'emendamento che la Commissione si accinge a votare, essi confluiranno invece nella sfera di competenza dell'Università. Preannuncia pertanto che d'ora in poi si rimetterà alle valutazioni che la Commissione intenderà assumere.

Il senatore MONTICONE, nel ringraziare il relatore Ascutti e il senatore Lombardi Satriani per l'ottimo lavoro svolto, sottolinea tuttavia l'incrongruità della disposizione recata dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 2 (nel nuovo testo dell'emendamento 2.39), secondo cui i diplomi rilasciati prima della data di entrata in vigore della legge sono equiparati ai diplomi di laurea. Ritene infatti che essa dovrebbe essere quanto meno limitata ai casi di possesso di diploma di scuola secondaria superiore, visto che esso non era finora necessario ai fini dell'iscrizione alle istituzioni *de quo*.

Il senatore BISCARDI si associa alla richiesta del senatore Monticone e chiede di verificare se l'intenzione non fosse quella di prevedere un'equiparazione con i diplomi universitari più che con i diplomi di laurea veri e propri. Egli potrebbe infatti addivenire alla prima ipotesi, ma non certo alla seconda.

Il sottosegretario GUERZONI chiede una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,45.

Il presidente BISCARDI, rilevando che sul maxiemendamento 2.39 (nuovo testo) è emerso un orientamento largamente favorevole, ma che tuttavia occorre metterne a punto tecnicamente la redazione, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, concernente «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 430)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b 00, C07^a, 0046^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 maggio scorso.

Il sottosegretario LOIERO interviene, ad integrazione della replica svolta nella precedente seduta dal sottosegretario D'Andrea, facendo presente che il particolare rilievo conferito, nel riparto di fondi in esa-

me, alla società di cultura «La Biennale di Venezia» è legato al suo imponente programma di attività e alla sua rilevanza internazionale, che oggettivamente la rendono difficilmente paragonabile ad altri istituti culturali. Quanto poi alle istanze meridionaliste espresse dal relatore – che egli in via di principio condivide – fa presente che le istituzioni culturali aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai contributi non sono distribuite in maniera omogenea sul territorio nazionale, ma sono concentrate in alcune aree. Segnala poi che le circolari recanti le indicazioni per presentare domanda di contributo sono in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Concorda con il senatore Monticone circa l'opportunità di un ripensamento sulle norme che hanno disposto singoli contributi e invita il relatore, per le ragioni esposte, a sopprimere dallo schema di parere (che è stato pubblicato nel resoconto della precedente seduta) il capoverso che inizia con la parola «osservato» o, in subordine, l'aggettivo «notevole» riferito alla discrezionalità del Ministero. In effetti il Ministero, dovendo applicare i requisiti stringenti previsti dalla legge sui contributi alle istituzioni culturali, dispone di una discrezionalità minima.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI, ritenendo comunque necessario un richiamo da parte della Commissione ad un equilibrato uso da parte del Ministero dei propri poteri discrezionali, non accede alla prima richiesta, bensì a quella subordinata, modificando di conseguenza lo schema di parere.

Il presidente BISCARDI risponde quindi a un quesito del senatore MASULLO, facendo presente che il Governo fornirà in altra sede le informazioni sugli istituti culturali non inseriti nella cosiddetta Tabella Amalfitano ma tuttavia destinatari di contributi. Chiede a sua volta al relatore chiarimenti sul rapporto fra i contributi ora in esame e i finanziamenti alle Edizioni nazionali e ai Comitati celebrativi.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI, dopo aver fatto presente che la ripartizione in esame riguarda esclusivamente l'anno finanziario in corso, chiede nuovamente al Sottosegretario le indicazioni già sollecitate nella precedente seduta sulla apparente contraddizione fra la relazione illustrativa e lo schema di decreto in esame, contraddizione segnalata nell'ultima parte del parere.

Il senatore BRIGNONE, soffermandosi sul problema dei beni culturali minori, concorda con le osservazioni del relatore al riguardo, ma ritiene che il presente dibattito non sia la sede più opportuna per affrontare il problema. Conclude esprimendo perplessità sugli aumenti dei contributi proposti dal Governo e prospettando l'opportunità di sopprimere l'ultima parte dello schema di parere, dalla parola «inoltre» alla fine.

La senatrice PAGANO suggerisce di espungere tutta l'ultima parte del parere, ove si fa riferimento ad apparenti incongruità nei documenti

del Governo; in subordine, si associa alla più limitata proposta del senatore Brignone.

Dopo che il sottosegretario LOIERO ha negato l'esistenza delle suddette incongruità, il relatore LOMBARDI SATRIANI dichiara di non poter espungere l'ultimo capoverso, dal momento che, stando agli atti, una contraddizione fra relazione e testo del decreto sussiste, né il Governo ha fornito le richieste delucidazioni. Accoglie tuttavia la richiesta dei senatori Brignone e Pagano e sopprime la più ristretta parte dell'ultimo capoverso, pur ribadendo la fondatezza del rilievo ivi espresso.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione lo schema di parere nel seguente testo:

«La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la proposta di ripartizione in titolo,

rilevato che l'elenco dei destinatari dei fondi del capitolo 1624 è tassativamente indicato dalla legge n. 549 del 1995,

osservato tuttavia che permane un margine di discrezionalità sia nella determinazione delle somme da destinare ai diversi enti, sia in particolare nell'individuazione degli istituti culturali non inseriti nella tabella triennale 1997-1999, emanata, ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, con decreto ministeriale 9 luglio 1997, che, in quanto svolgano un'importante attività culturale, possono essere comunque destinatari di contributi,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sottolineando tuttavia vivamente l'esigenza che il Ministero realizzi procedure e atti adeguati:

- 1) all'assoluta trasparenza delle scelte e dei relativi criteri;
- 2) alla valorizzazione delle esigenze e del patrimonio culturale e istituzionale di tutte le aree del Paese, con particolare riferimento a quelle storicamente emarginate.

Per quanto riguarda le specifiche indicazioni del riparto, la Commissione osserva altresì che alla voce n. 1) – Contributi per congressi scientifici e culturali, per Edizioni nazionali e per pubblicazioni di carattere continuativo...–, occorrerebbe uniformare la dizione presente nello schema di riparto (in cui non compare il riferimento ai congressi scientifici e culturali) con quella presente nella relazione introduttiva».

Il senatore MARRI dichiara che sono le dichiarazioni dello stesso relatore e della maggioranza, nonché quelle del Governo, a rendere impossibile l'espressione di un parere favorevole. L'asserita scarsa discrezionalità del Ministero inoltre è contraddetta dal notevolissimo aumento nei contributi proposti. Annuncia quindi il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale.

Posto infine ai voti nel testo modificato, lo schema di parere è approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0110^o)

Il senatore ASCIUTTI comunica che è stata predisposta una ulteriore nuova stesura dell'emendamento 2.39 sulle Accademie, su cui il Governo è favorevole. Prospetta quindi l'opportunità di proseguire l'esame domani.

La senatrice PAGANO sottolinea l'urgenza di esprimere i richiesti pareri sugli atti del Governo.

Dopo che il presidente BISCARDI ha ricordato come, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi la settimana scorsa, fossero emerse proteste contro lo slittamento dei provvedimenti all'ordine del giorno da una seduta all'altra, la Commissione – su proposta del senatore ASCIUTTI – concorda di rimettere al presidente Ossicini la decisione circa l'ordine di esame degli argomenti all'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2881**Art. 2.**

Sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 2. - (...). - 1. Nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, i Conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e gli istituti superiori per le industrie artistiche costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione, di produzione e specializzazione nel settore artistico e musicale e hanno propri organi di gestione. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, sulla base di quanto previsto dal titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione, di dottorato di ricerca. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, equipollenti ai titoli universitari. Possono sostenere gli esami presso le istituzioni di cui all'articolo 1 esclusivamente i candidati iscritti presso le stesse istituzioni o presso le università convenzionate. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati ai diplomi di laurea. I diplomi analogamente conseguiti a conclusione di corsi che richiedono per l'ammissione il possesso di un

diploma rilasciato dagli istituti di cui all'articolo 1 sono equiparati ai diplomi di specializzazione anche ai fini dell'insegnamento. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché con decreto del Ministro di grazia e giustizia e con altri ministri interessati, sono dichiarate le equipollenze con i titoli universitari per l'accesso rispettivamente alle qualifiche funzionali del pubblico impiego e alle attività professionali. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1, disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati. Nella fase transitoria della istituzione dei licei ad indirizzo musicale e della graduale ed esclusiva funzione superiore da parte dei Conservatori di musica, il Ministero si avvarrà di un nucleo ispettivo utilizzando il personale che abbia svolto funzioni direttive nei Conservatori medesimi per almeno dieci anni senza sanzioni disciplinari.

5. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli insegnamenti saranno conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, rimane inquadrato presso di esse.

6. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM di cui all'articolo 2-bis e le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica scientifica e artistica delle istituzioni; i requisiti di idoneità delle sedi; i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione delle attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi direttivi:

- a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
- b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;
- c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruo-

lo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per l'Accademia nazionale di danza e i Conservatori di musica, della facoltà di attivare, fino all'entrata in vigore di specifiche norme, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) graduale statalizzazione, se richiesta, degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statalizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statalizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle attività didattiche seguite dagli studenti, nonché ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;

g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di titoli equivalenti da parte delle istituzioni di cui al comma 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione; nel caso di non mantenimento degli standard riferiti ad accademie di belle arti o istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2-bis. – (*Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*). – 1. È costituito, presso il MURST, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

- a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- b) sui regolamenti didattici degli istituti;
- c) sul reclutamento del personale docente;
- d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
- e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il MURST, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni».

Inoltre, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – (*Norme finanziarie*). – 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica – strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono

nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.39 (Nuovo testo)

ASCIUTTI, *relatore*

Sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 2. - (.....). - 1. Nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. I conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

5. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro

per la funzione pubblica, nonché con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con altri ministri interessati, sono dichiarate le equipollenze con i titoli universitari per l'accesso rispettivamente alle qualifiche funzionali del pubblico impiego e alle attività professionali.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli insegnamenti sono conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM di cui all'articolo 2-*bis* e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; i requisiti di idoneità delle sedi; le modalità di trasformazione di cui al comma 2; i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di *standard* qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per le istituzioni di cui al comma 2, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) graduale statizzazione degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti, nonché istitu-

zione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;

g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli *standard* e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione; nel caso di non mantenimento degli *standard* riferiti ad accademie di belle arti o ad istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2-bis. – (*Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*). – 1. È costituito, presso il MURST, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il MUR-ST, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni».

Inoltre, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - (*Norme finanziarie*). - 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica - strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Sostituire gli articoli 2, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 2. - (...). - 1. Nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, i Conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e gli istituti superiori per le industrie artistiche costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione e specializzazione nel settore artistico e musicale e hanno propri organi di gestione. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, sulla base di quanto previsto dal titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione, di dottorato di ricerca. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, equipollenti ai titoli universitari. Possono sostenere gli esami presso le istituzioni di cui all'articolo 1 esclusivamente i candidati iscritti presso le stesse istituzioni o presso le università convenzionate. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 precedentemente alla data in vigore della presente legge sono equiparati ai diplomi di laurea. I diplomi analogamente conseguiti a conclusione di corsi che richiedono per l'ammissione il possesso di un diploma rilasciato dagli istituti di cui all'articolo 1 sono equiparati ai diplomi di specializzazione anche ai fini dell'insegnamento. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché con decreto del Ministro di grazia e giustizia e con altri ministri interessati, sono dichiarate le equipollenze con i titoli universitari per l'accesso rispettivamente alle qualifiche funzionali del pubblico impiego e alle attività professionali. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1,

disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati. Nella fase transitoria della istituzione dei licei ad indirizzo musicale e della graduale ed esclusiva funzione superiore da parte dei Conservatori di musica, il Ministero si avvarrà di un nucleo ispettivo utilizzando il personale che abbia svolto funzioni direttive nei Conservatori medesimi per almeno dieci anni senza sanzioni disciplinari.

5. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli insegnamenti sono conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, rimane inquadrato presso di esse.

6. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM e le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica scientifica e artistica delle istituzioni; i requisiti di idoneità delle sedi; i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione delle attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché datazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per l'Accademia nazionale di danza e i Conservatori di musica, della facoltà di attivare, fino all'entrata in vigore di specifiche norme, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) graduale statalizzazione, se richiesta, degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori,

nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statalizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statalizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle attività didattiche seguite dagli studenti, nonché ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;

g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di titoli equivalenti da parte delle istituzioni di cui al comma 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione, nel caso di non mantenimento degli standard riferiti ad accademie di belle arti o istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2.39

ASCIUTTI, *relatore*

Sostituire gli articoli 2, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 2. - (.....). - 1. Nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla

presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. I conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

5. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con altri ministri interessati, sono dichiarate le equipollenze con i titoli universitari per l'accesso rispettivamente alle qualifiche funzionali del pubblico impiego e alle attività professionali.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli insegnamenti sono conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM di cui all'articolo 3 e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; i requisiti di idoneità delle sedi; le modalità di trasformazione di cui al comma 2; i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i

tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di *standard* qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per le istituzioni di cui al comma 2, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) graduale statizzazione degli attuali istituti musicali paraggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali paraggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;

g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli *standard* e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione; nel caso di non mantenimento degli *standard* riferiti ad accademie di belle arti o ad istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2.38

LOMBARDI SATRIANI

In subordine all'emendamento 2.38, sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 2. - (*Principi e procedure per il riordino*). - 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, mantenendo ciascuno la propria denominazione, sono riordinati in istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale. Le predette istituzioni sono sedi primarie di studio, di formazione, di sviluppo e ricerca nel settore artistico. Esse sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia didattica, scientifica, statutaria e regolamentare, nonché di autonomia organizzativa e finanziaria secondo le disposizioni della presente legge, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

2. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) per ciascuna tipologia di istituzione, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica con riferimento al personale docente, in rapporto al numero di studenti e al numero di docenti, alle strutture ed alle attrezzature didattiche, alla valutazione delle attività di insegnamento, artistiche e scientifiche;

b) i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'articolo 5 e per il rilascio dei relativi titoli;

c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;

d) i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore dell'alta formazione artistica e musicale;

e) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.

3. Al riordino dei singoli istituti di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo parere del CNAM sulla base di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, circa la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2».

«Art. 2-bis. – (*Conservatori e Accademia nazionale di danza*). – 1. I conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono riordinati in istituti superiori di studi coreutici e musicali di livello universitario ad ordinamento speciale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Al riordino di cui al comma 1 si provvede secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 2.

3. I regolamenti didattici degli istituti superiori di cui al comma 1 disciplinano anche i corsi di formazione musicale o coreutica di base, i requisiti per l'accesso e il relativo itinerario formativo, anche con riferimento agli alunni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo musicale o coreutico e a quelli provenienti dalla formazione privata, fermo restando che l'accesso agli studi musicali o coreutici superiori di norma richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I corsi di formazione musicale o coreutica di base sono disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni di cui al presente titolo per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica valevoli anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi universitari. In sede di definizione degli obiettivi e degli standard nazionali, il Ministro della pubblica istruzione determina l'orario complessivo annuale da destinare all'istruzione».

2.8

LOMBARDI SATRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Principi e procedure per il riordino*). – 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, mantenendo ciascuno la propria denominazione, sono riordinati in istituti superiori ad ordinamento speciale. Le predette istituzioni sono sedi primarie di studio, di formazione, di sviluppo e ricerca nel settore artistico. Esse sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia didattica, scientifica, statutaria e regolamentare, nonché di autonomia organizzativa e finanziaria secondo le disposizioni della presente legge, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

2. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato Ministro, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) per ciascuna tipologia di istituzione, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica con riferimento al personale docente, in rapporto al numero di studenti e al numero di docenti, alle strutture ed alle attrezzature didattiche, alla valutazione delle attività di insegnamento, artistiche e scientifiche;

b) i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'articolo 2-bis e per il rilascio dei relativi titoli;

c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;

d) i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore dell'alta formazione artistica e musicale;

e) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2-bis.

3. Al riordino dei singoli istituti di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo parere del CNAM.».

2.1

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 2.1, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Principi e procedure per il riordino*). - 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2, mantenendo ciascuno la propria denominazione, sono riordinati in istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale. Le predette istituzioni sono sedi primarie di studio, di formazione, di sviluppo e ricerca nel settore artistico. Esse sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia didattica, scientifica, statutaria e regolamentare, nonché di autonomia organizzativa e finanziaria secondo le disposizioni della presente legge, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

2. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) per ciascuna tipologia di istituzione, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica con riferimento al personale docente,

in rapporto al numero di studenti e al numero di docenti, alle strutture ed alle attrezzature didattiche, alla valutazione delle attività di insegnamento, artistiche e scientifiche;

b) i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'articolo 2-*bis* e per il rilascio dei relativi titoli;

c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;

d) i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore dell'alta formazione artistica e musicale;

e) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2-*bis*.

3. Al riordino dei singoli istituti di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo parere del CNAM sulla base di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, circa la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.».

2.2

PASSIGLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Principi e procedure per il riordino*). - 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2, mantenendo ciascuno la propria denominazione, sono riordinati in istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale. Le predette istituzioni sono sedi primarie di studio, di formazione, di sviluppo e ricerca nel settore artistico. Esse sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia didattica, scientifica, statutaria e regolamentare, nonché di autonomia organizzativa e finanziaria secondo le disposizioni della presente legge, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

2. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) per ciascuna tipologia di istituzione, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica con riferimento al personale docente, in rapporto al numero di studenti e al numero di docenti, alle strutture ed alle attrezzature didattiche, alla valutazione delle attività di insegnamento, artistiche e scientifiche;

b) i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'articolo 2-bis e per il rilascio dei relativi titoli;
c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;
d) i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore dell'alta formazione artistica e musicale;

e) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2-bis.

3. Al riordino dei singoli istituti di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo parere del CNAM sulla base di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, circa la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.».

2.30

MONTICONE

In subordine agli emendamenti 2.1 e 2.2, al comma 1, sopprimere le parole: «gli ISIA.».

2.3

PASSIGLI

In subordine agli emendamenti 2.1 e 2.2, al comma 1, sopprimere le parole: «i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.».

2.4

PASSIGLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «confluiscono» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono riordinati in istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale.».

2.31

BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole: «confluiscono in istituti di istruzione superiore di grado universitario» con le seguenti: «confluiscono, in numero non inferiore ad uno per regione, in istituti di istruzione superiore.».

2.21

RESCAGLIO

Al comma 1, sostituire le parole «istruzione superiore di grado universitario» con le seguenti: «livello superiore pari a quello universitario».

2.9

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, sostituire le parole «istruzione superiore di grado universitario» con le seguenti: «livello superiore pari a quello universitario».

2.12

BRIGNONE

Al comma 1, sostituire le parole «istruzione superiore di grado universitario» con le seguenti: «livello superiore pari a quello universitario».

2.15

NAVA

Al comma 1, sostituire le parole «istruzione superiore di grado universitario» con le seguenti: «livello superiore pari a quello universitario».

2.18

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, sostituire le parole «istruzione superiore di grado universitario» con le seguenti: «livello superiore pari a quello universitario».

2.35

BRUNO GANERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In ogni regione è istituito per ciascuna tipologia un solo istituto superiore al quale afferiscono gli altri istituti della stessa tipologia esistenti nella regione. Nell'istituto superiore e negli istituti ad esso afferenti continuano ad essere attivi i corsi di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a), e 10. Nell'istituto superiore saranno attivati i corsi di diploma universitario di primo livello, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.».

2.32

BRUNO GANERI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «In ogni regione» inserire le seguenti: «, di norma,».

2.22

RESCAGLIO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per la formazione» aggiungere le seguenti: «e la specializzazione».

2.10

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per la formazione» aggiungere le seguenti: «e la specializzazione».

2.13

BRIGNONE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per la formazione» aggiungere le seguenti: «e la specializzazione».

2.16

NAVA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per la formazione» aggiungere le seguenti: «e la specializzazione».

2.19

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per la formazione» aggiungere le seguenti: «e la specializzazione».

2.36

BRUNO GANERI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di grado universitario».

2.23

RESCAGLIO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per la ricerca,» inserire le seguenti: «per la specializzazione,».

2.24

RESCAGLIO

In subordine agli emendamenti 2.1 e 2.2, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e musicali».

2.5

PASSIGLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ad esso afferiscono gli Istituti ed il personale ivi in servizio di cui all'articolo 1 esistenti nell'ambito regionale».

2.28

PACE

In subordine agli emendamenti 2.1 e 2.2, al comma 2, sopprimere il terzo periodo da: «In almeno tre regioni» fino alla fine del comma.

2.6

PASSIGLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonchè le arti del gusto legate alla tradizione e alla cultura enogastronomica italiana».

2.25

RESCAGLIO

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 3, sostituire le parole: «L'ISDA» con le seguenti: «L'istituto superiore».

2.33

BRUNO GANERI

Al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito della normativa vigente» inserire le seguenti: «per l'analogo livello superiore degli studi, per le università e gli studi di ricerca, in quanto compatibile con la specificità degli ISDA».

2.26

RESCAGLIO

Al comma 3, sopprimere la parola: «primaria».

2.27

RESCAGLIO

In subordine agli emendamenti 2.1 e 2.2, al comma 3, sopprimere le parole: «, della musica».

2.7

PASSIGLI

Al comma 3, dopo le parole «alla formazione», aggiungere le seguenti: «e alla specializzazione».

2.11

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, dopo le parole «alla formazione», aggiungere le seguenti: «e alla specializzazione».

2.14

BRIGNONE

Al comma 3, dopo le parole «alla formazione», aggiungere le seguenti: «e alla specializzazione».

2.17

NAVA

Al comma 3, dopo le parole «alla formazione», aggiungere le seguenti: «e alla specializzazione».

2.20

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, dopo le parole «alla formazione», aggiungere le seguenti: «e alla specializzazione».

2.37

BRUNO GANERI

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 4, sostituire le parole: «Ciascun ISDA» con le seguenti: «Ciascun istituto superiore».

2.34

BRUNO GANERI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.29

PACE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

258ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva del Consiglio n. 97/3/CE del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» (n. 420)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C09ª, 0002ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato che la Camera ha già espresso parere in data 29 aprile e che il Relatore ha già svolto una esaustiva relazione nella precedente seduta, informa che sostituirà il Relatore, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna. Pertanto, chiede se ci sono interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e rinunciando il Rappresentante del Governo alla replica, propone – anche sulla base di una consultazione informale con i rappresentanti dei Gruppi, e tenuto conto che il termine per l'espressione del parere scade il 16 maggio – l'espressione di un parere favorevole, alla luce della esaustiva relazione già svolta dal senatore Murineddu.

Il senatore PINGGERA chiede di inserire nel parere un'osservazione, in materia di funzioni di controllo, ispezione nonché di certificazio-

ne, relativamente all'esigenza di rispettare le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e di tenere conto in particolare anche di quanto già previsto – per queste ultime – dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonché dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974; richiama altresì l'esigenza di prevedere, per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, il trasferimento delle nuove competenze con apposite norme di attuazione.

Il PRESIDENTE accetta di integrare la proposta di parere favorevole, già formulata con le osservazioni proposte dal senatore Pinggera.

Accertata quindi la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione la proposta di parere favorevole integrato dall'osservazione testé accolta.

La Commissione all'unanimità accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal presidente Relatore.

IN SEDE REFERENTE

(136) PIATTI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(1486) BUCCI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati numerosi emendamenti all'A.S. 3529, già assunto quale testo base (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Informa altresì che è stata trasmessa dal Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani una lettera di osservazioni con riferimento all'A.S. 3529, precisando che tale documentazione è a disposizione dei commissari.

Il senatore RECCIA, presa visione degli emendamenti (ed in particolare dell'emendamento 16.1, di cui è primo firmatario il senatore Preda) segnala l'esigenza di integrare la proposta emendativa con la previsione del criterio che gli animali siano allevati in Italia, e con riferimento ai territori DOP.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati numerosi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESIGENZA DI ACQUISIRE DATI IN MATERIA DI RIFORMA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE
(A007 000, C09ª, 0115ª)

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che, nel corso delle audizioni informali del Comitato ristretto costituito per l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1572, 3355, 3541, 3556 e 3568, in materia di riforma del Fondo di solidarietà nazionale, è emersa l'esigenza di acquisire (attraverso prospetti statistici sintetici e riassuntivi) i dati assicurativi attinenti alla banca dati istituita nell'ambito del SIAN, relativa alle polizze assicurative per le calamità naturali in agricoltura (documentazione che, secondo quanto si evince anche dal dibattito, svoltosi il 6 maggio scorso presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati in relazione ad una interrogazione sulla materia, partirebbe presumibilmente dal 1990).

Richiama pertanto l'attenzione del rappresentante del Governo sulla esigenza di acquisire tempestivamente dati sintetici aggiornati, anche con riferimento agli interventi compensativi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI
(R029 000, C09ª, 0040ª)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 15, non avrà più luogo. Il Presidente avverte che è altresì sconvocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3529**Art. 1.**

Al comma 1, premettere il seguente:

«...La tutela di prodotti agricoli identificabili in relazione all'origine geografica è finalizzata alla immissione nel mercato di produzioni di qualità e all'informazione del consumatore».

1.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per svolgere le attività di cui al comma precedente, i soggetti devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto di cui al successivo comma 3 ed essere specificatamente incaricati dal Ministero per le politiche agricole».

1.2

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.1

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Art. 6.

Al comma 4, sostituire le parole da: «economiche» a: «produttori agricoli,» con le seguenti: «imprenditoriali ed economiche (rispettivamente designati tre dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei produttori agricoli, uno dalle organizzazioni cooperative nazionali, uno dall'industria agro-alimentare, uno dai consorzi di tutela)».

6.3

IL RELATORE

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «produttori agricoli», inserire le altre: «due dalle organizzazioni cooperative nazionali ed uno dall'industria agro-alimentare».

6.1

PREDA, PIATTI, ROBOL, SARACCO

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi alla partecipazione alle riunioni del Comitato fanno carico agli enti ed organismi designanti i singoli membri».

6.2

IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 3, sostituire le parole: «funzioni di segreteria» con le altre: «necessarie attività istruttorie e di segreteria».

7.1

PREDA, PIATTI, ROBOL, SARACCO

Art. 8.

Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

«Art. 8.

(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni nell'ambito del Gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto ministeriale del 25 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

- a) conformità alla norma europea EN 45011 del 23 giugno 1989;
- b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
- c) adeguatezza delle relative procedure.

La valutazione dei requisiti di cui al presente comma, è effettuata dal predetto Gruppo tecnico di valutazione.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgono, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

- a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
- b) violazione della normativa comunitaria in materia;
- c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

7. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un elenco per gli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e l'attestazione di specificità (STG)».

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

- a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
- b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le provincie autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o organismi privati che devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco. Nel caso di indicazione di autorità pubblica queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni o provincie autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile e hanno funzioni di tutela, di vigilanza, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

16. I consorzi di tutela svolgono le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale prepostavi ai sensi delle specifiche leggi preesistenti e, negli altri casi, su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e di vigilanza sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita, nei modi e nelle forme di legge:

a) la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666 e prestino giuramento innanzi al pretore, o;

b) la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, dopo che sia stata loro attribuita dal prefetto la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento.

Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

17. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali identificano i prodotti a DOP e a IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela, per l'esercizio delle attività ivi considerate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia assicurata indistintamente per tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse.

18. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 15 sono sostenuti da tutti i produttori che accedono al sistema di utilizzazione delle DOP e IGP, secondo parametri tariffari equi ed obiettivi, proposti dai soggetti incaricati di cui sopra ed approvati dalla competente autorità nazionale.

19. Nello svolgimento della loro attività i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 8 possono:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche

chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Per poter svolgere le attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma i soggetti devono rispondere ai requisiti di cui al comma 20 del presente articolo ed essere specificatamente incaricati con decreto del Ministro per le politiche agricole.

20. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, anche con riferimento alle componenti di filiera, e ai criteri per lo svolgimento delle attività di cui al comma 19.».

8.1

PREDÀ, PIATTI, ROBOL, SARACCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Per ogni prodotto agroalimentare DOP e IGP è riconosciuto un solo Consorzio di tutela.

2. I Consorzi di tutela, già operanti in forza di specifici provvedimenti normativi, con l'esclusione delle funzioni di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) 2081/92, mantengono, in coordinamento con le componenti della filiera produttiva, le attività di promozione, vigilanza e tutela sulla produzione ed il commercio delle denominazioni di origine DOP e IGP nei confronti di tutti i produttori ed utilizzatori delle stesse.

3. Rientrano nelle azioni di vigilanza e di tutela dei Consorzi le seguenti funzioni:

a) quali titolari del disciplinare di produzione, definiscono la politica più appropriata per mantenere elevata l'immagine ed il livello dello *standard* qualitativo della denominazione;

b) promuovono eventuali modifiche al disciplinare stesso;

c) promuovono misure idonee per adeguare il flusso produttivo della denominazione nel rispetto del disciplinare di produzione e delle norme vigenti;

d) svolgono azioni di vigilanza sulla produzione e sul commercio del prodotto per il quale è consentito l'uso della denominazione tutelata;

e) promuovono le azioni anche giudiziarie a tutela della denominazione sia in Italia che all'estero;

f) provvedono all'apposizione delle marcature o altri contrassegni secondo le norme stabilite negli appositi disciplinari di produzione

e nei regolamenti consortili approvati dal Ministero nei confronti di tutti gli utilizzatori;

g) collaborano sistematicamente con l'organismo di controllo allo scopo di agevolarne la funzione, mettendo anche a disposizione personale specializzato.

4. Rientrano nelle azioni di promozione:

a) la valorizzazione, la diffusione della cultura della qualità anche a livello dell'intera filiera produttiva;

b) la cura generale degli interessi delle DOP e IGP;

c) l'attività scientifica e di ricerca nel territorio nazionale e all'estero.

5. Per l'espletamento di tali funzioni tutti i produttori ed utilizzatori delle DOP e IGP sono tenuti, proporzionalmente all'intero quantitativo prodotto, a concorrere alle spese complessive sopportate dai Consorzi nella misura che sarà annualmente deliberata dagli stessi.».

8.13

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile e hanno funzioni di tutela, di vigilanza, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono separate e distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992. I consorzi di tutela, purché rispondano ai requisiti previsti dai successivi commi 2 e 3, svolgono le funzioni predette su incarico del Ministro per le politiche agricole o di altra autorità nazionale prepostavi ai sensi delle leggi vigenti. Le attività di tutela e di vigilanza sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92. Nello svolgimento della propria attività i consorzi di tutela:».

8.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «purché rispondano ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo».

8.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, della trasformazione e del commercio.».

8.12

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «svolgono le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9 onde assicurare» con le seguenti: «con le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9 assicurano».

8.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) possono promuovere e valorizzare il prodotto;».

8.15

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:

«f) determinano i contributi a carico di tutti i produttori, anche se non aderenti ai consorzi o agli organismi di tutela, da applicarsi ai prodotti DOP, IGP o con attestazione di specificità, per sostenere le spese necessarie per l'espletamento delle funzioni attribuite dal presente articolo.».

8.14

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono a carico di tutti gli utilizzatori delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, secondo parametri tariffari equi ed obiettivi, proposti dai soggetti di cui al comma 1 ed approvati dalla competente autorità nazionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.7

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali identificano i prodotti a DOP e a IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela, per l'esercizio delle attività ivi considerate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia assicurata indistintamente per tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse.».

8.6

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per lo svolgimento della attività di cui al comma precedente, nei consigli di amministrazione dei consorzi deve essere assicurata una rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.».

8.11

POLIDORO

Al comma 2, premettere all'inizio le seguenti parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente,».

8.9

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la parola: «equilibrata».

8.10

ROBOL

Al comma 2, sostituire la parola: «equilibrata» con la seguente: «adeguata».

8.8

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «attività di collaborazione nelle».

8.2

BEDIN, ROBOL

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. I soggetti indicati al comma 7, lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, svolgono attività di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, di vigilanza sulla relativa utilizzazione, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Gli stessi soggetti svolgono le

funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale competente ai sensi delle specifiche leggi preesistenti. Negli altri casi le funzioni medesime sono svolte su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e vigilanza, nelle fasi successive alla apposizione dei segni distintivi delle denominazioni, sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, i prodotti a DOP e IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, da tutti i produttori assoggettati al sistema di controllo delle produzioni stesse, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 1 sono sostenuti da tutti i produttori che utilizzano le DOP e IGP, secondo parametri tariffari obiettivi approvati dalle competenti autorità nazionali entro trenta giorni dalla loro proposizione da parte dei soggetti incaricati di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento della loro attività i soggetti che assolvono le funzioni di cui al comma 1 possono:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico e di sistema finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;

c) adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai criteri di conformità, nonché ai requisiti di rappresentanza negli organi statutari dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare una equilibrata presenza delle categorie dei produttori agricoli e dei trasformatori interessati alla filiera.

6. I soggetti che svolgono le funzioni di cui al comma 1 ai sensi di specifiche leggi preesistenti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico per lo svolgimento dell'attività di controllo.».

9.15 BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) struttura di certificazione che assicuri la partecipazione in forma aggregata degli interessi coinvolti attraverso la presenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera specifica.».

9.16 BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

9.17 BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Sopprimere il comma 4.

9.18 BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Sopprimere il comma 5.

9.19 BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Sopprimere il comma 6.

9.20 BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Sopprimere il comma 7.

9.21 BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 7, alla seconda e alla quarta riga, sostituire le parole: «un albo» e «Albo» rispettivamente con: «un elenco» e «Elenco».

9.5 IL RELATORE

Al comma 8, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «tra quegli iscritti all'Albo di cui al comma 7.».

9.22

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 8, sostituire la parola: «Albo» con la seguente: «Elenco».

9.8

IL RELATORE

Al comma 8, alla lettera a), sopprimere le parole: «e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92».

Al medesimo comma 8, in fine, aggiungere la seguente lettera:

«c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività».

9.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o organismi privati che devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco. Nel caso di indicazione di autorità pubblica, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco».

9.1

IL RELATORE

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «e devono essere iscritti all'Albo.».

9.23

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 9, sostituire la parola: «Albo» con: «Elenco».

9.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.».

9.9

IL RELATORE

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «uno o più organismi privati autorizzati» con le seguenti: «un organismo privato autorizzato».

9.13

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 13, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

9.2

IL RELATORE

Al comma 14, sostituire la parola: «Albo» con: «Elenco».

9.3

IL RELATORE

Sopprimere il comma 15.

9.14

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 15, sostituire la parola: «provvedono» con l'altra: «provvede».

9.10

IL RELATORE

Al comma 15, alla quarta e alla quinta riga, sopprimere le parole: «a statuto speciale».

9.11

IL RELATORE

Al comma 15, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Fino all'entrata in vigore definitiva delle norme della regione o della provincia autonoma, si applicano le disposizioni del presente articolo».

9.6

IL RELATORE

Art. 10.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

10.1

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Sopprimere il comma 1.

10.2

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Conseguentemente all'emendamento 10.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Ministero per le politiche agricole, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione di metodiche ufficiali di analisi del miele».

10.3

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Art. 11.

Al comma 1, dopo la parola: «svantaggiate» aggiungere, in fine, le seguenti: «,tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione;*
- b) materiali e attrezzature specifiche per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti che assicurino uno stato soddisfacente di pulizia e disinfezione dei materiali di contatto, nonché le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali adatti al tipo di attività in grado di non alterare la flora locale specifica;*

c) descrizione dei locali di lavorazione e di stagionatura che potranno comprendere pareti geologicamente naturali, muri, pavimenti, soffitti e/o porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiali inalterabili, assicurando uno stato soddisfacente di pulizia e disinfezione dei materiali di contatto, nonché le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali adatti al tipo di attività in grado di non alterare la flora locale specifica».

11.1

IL RELATORE

Art. 12.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero per le politiche agricole può concedere, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, contributi per la promozione delle produzioni a denominazione di origine, indicazione geografica protetta, attestazione di specificità».

12.1

IL RELATORE

Art. 15.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Distretti agroalimentari)

1. Ai fini dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e con l'obiettivo di concentrare gli interventi pubblici di carattere strutturale per l'agricoltura, il Ministro per le politiche agricole, con modalità concordate con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può individuare i distretti agroalimentari di cui al comma 2.

2. Sono distretti agroalimentari i comprensori territoriali, anche appartenenti a più regioni contigue, in cui si situano allevamenti di specie animali o coltivazioni di prodotti agricoli di base, anche destinati alla trasformazione alimentare, che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) classificazione DOC, DOP, IGP, IGT, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081 e n. 2082 del 1992;

b) omogeneità delle produzioni, sancita da disciplinari di produzione riconosciuti da ente pubblico;

c) presenza di strutture associative e di servizi, con particolare riguardo per quelle autogestite dai produttori agricoli.

3. Costituiscono titolo preferenziale ai fini della concentrazione dell'intervento pubblico:

a) la presenza di una consistente integrazione con l'industria di trasformazione locale;

b) l'utilizzo di metodi di produzione a basso impatto ambientale, di cui al regolamento (CEE) n. 2078 del 1992.».

15.0.1

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.2

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«1. Nell'etichettatura di formaggi freschi a pasta filata, derivati da solo latte di bufala, che utilizzino per la loro designazione il termine "mozzarella" ed analoghi, ma non recanti la denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana", non è consentito l'utilizzo della denominazione "mozzarella di bufala" ma è consentito indicare esclusivamente – anche nello stesso campo visivo – la denominazione di vendita "mozzarella" unitamente alla specificazione "di latte di bufala" a condizione che i singoli termini "mozzarella" e di "latte di bufala" vengano riportati in caratteri di uguale dimensione e che tra il termine "mozzarella" e la successiva specificazione "di latte di bufala" compaia l'indicazione di un nome di fantasia o del nome, o ragione sociale, o marchio depositato del fabbricante.

2. Al fine di evitare ogni forma di evocazione della denominazione di origine protetta con conseguente confusione nel consumatore, sulle confezioni dei prodotti di cui al comma 1 non può figurare la riproduzione o imitazione del contrassegno specifico recante la testa di bufala di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993 e al decreto ministeriale 7 aprile 1998, in quanto parte integrante della denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana".

3. Per le medesime motivazioni, le indicazioni dei nomi di fantasia o del nome o ragione sociale o marchio depositato di cui al comma 1 non devono fare alcun richiamo all'accezione geografica della denominazione protetta e/o riferimenti scritti alla specie dell'animale bufala.».

16.1

PREDA, PIATTI, ROBOL, SARACCO

Art. 17.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la legge 5 febbraio 1992, n. 169 e l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128».

17.1

IL RELATORE

Sopprimere la lettera b).

17.2

IL RELATORE

Art. 18.

Al comma 1, sostituire: «1998» con: «1999».

18.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «anni 1998, 1999 e 2000» con le seguenti: «anni 1999, 2000 e 2001» e le parole: «anno 1998» con le seguenti: «anno 1999».

18.1

IL RELATORE

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Art. 7.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 8, comma 1, lettera d)» con le altre: «all'articolo 8, comma 19»;

Coord. 1

Alla lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 9, comma 2,» con le altre: «all'articolo 8, comma 6».

Coord. 2

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3358**Art. 1.**

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: «tenere a bordo attrezzi vietati o non espressamente consentiti;».

1.1 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Art. 3.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole da: «al personale civile» fino a: «capitanerie di porto» e alla riga 16 sopprimere le parole : «agli agenti giurati di cui all'articolo 22 e al personale del Corpo forestale dello Stato».

3.1 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Sopprimere il terzo capoverso.

3.2 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÒ, MINARDO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, inserire il seguente:».

4.4 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «Le amministrazioni regionali e provinciali e».

4.5 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, al primo capoverso, sopprimere le parole: «e le amministrazioni delle riserve marine e dei parchi marini e fluviali».

4.1

IL GOVERNO

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: «agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio» con le seguenti: «prioritariamente quali agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio i pescatori residenti nei comuni interessati dalle aree sottoposte a tutela, iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di Mare, nonché i soggetti che esercitano da almeno un biennio funzioni di gestione nell'ambito degli Enti all'uopo istituiti».

4.3

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

4.6

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «limitatamente alla terra-ferma».

4.7

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

4.8

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «e alle amministrazioni delle riserve marine e dei parchi marini».

4.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono essere nominati agenti giurati i motopesca con i loro equipaggi aderenti alle Associazioni professionali della pesca più rappresentative a livello nazionale, i quali provvederanno alla vigilanza delle riserve marine e dei parchi marini con oneri di spesa previsti nel comma 1».

4.9

D'ALÌ, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, dopo il quarto capoverso aggiungere il seguente:

«... Per la vigilanza in aree protette marine nazionali e regionali ed aree marine dei parchi regionali e nazionali, hanno priorità nella nomina di agente giurato:

a) i pescatori residenti nei comuni interessati dalle aree sottoposte a tutela, iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di Mare;

b) i soggetti che esercitano da almeno un biennio le funzioni di gestione nell'ambito degli Enti all'uopo istituiti;

c) i soggetti in possesso del diploma di capitano di lungo corso di coperta di macchine padrone marittimo;

d) i soggetti in possesso del diploma di laurea in biologia o scienze naturali.».

4.10

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art...

1. L'articolo 23 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

“Art. 23. – (*Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito*). – 1. Nel rispetto delle norme di tutela della *privacy* e della proprietà privata, gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca”».

4.0.1

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Art. 5.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «con l'arresto da un mese ad un anno e».

5.3

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «un milione» con: «due milioni».

5.1

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «ed f)».

5.2 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «con l'arresto da un mese ad un anno e».

5.4 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Art. 6.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca» inserire le altre: «, escluse le navi,».

6.2 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), aggiungere in fine le parole: «, escluse le navi».

6.1 SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sostituire le parole: «periodo non superiore ad un mese » con le altre: «periodo di un mese».

6.4 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

6.5 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la reiterazione della violazione è previsto il ritiro definitivo della licenza di pesca».

6.3 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Art. 7.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca» inserire: «, escluse le navi».

7.3 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «periodo non superiore ad un mese» con le seguenti: «periodo di quindici giorni».

7.5 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «periodo non superiore ad un mese» con le seguenti: «periodo di un mese».

7.8 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «violazione ripetuta» con le altre: «violazione recidiva. Per la reiterazione della violazione è previsto il ritiro definitivo della licenza di pesca».

7.4 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «violazione ripetuta» con le altre: «violazione recidiva».

7.9 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

7.1 SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

Al comma 1, primo capoverso, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

7.7 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera e), sostituire le parole: «violazione ripetuta» con le altre: «violazione recidiva» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per la reiterazione della violazione è previsto il ritiro definitivo della licenza di pesca».

7.11 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «violazione ripetuta» con le altre: «violazione recidiva».

7.10 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera f).

7.2 SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera f).

7.13 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, primo capoverso, lettera f), sostituire le parole: «non superiore ad un mese» con le altre: «di un mese» e sostituire le parole: «non superiore a tre mesi» con le altre: «non inferiore a tre mesi».

7.12 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«...Le violazioni di cui al comma 1, primo capoverso, lettere d), e) ed f), sono riferite ad un anno solare».

7.6 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Art. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla tutela dell'ecosistema marino e».

8.1 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ..

1. È istituita, per gli anni 1999 e 2000 una misura sociale, qualora l'autorità sospenda obbligatoriamente l'attività di pesca. A tale sospensione è correlata una misura sociale pari al minimo monetario garantito stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e relativi oneri sociali ed assicurativi, in favore dei membri di equipaggio cui si applica il contratto collettivo nei periodi di attività, nonché degli oneri a carico degli armatori determinati dal Ministero per le politiche agricole, in via forfettaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 45.000 milioni si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al Ministero dell'interno».

8.0.1

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione nel segmento della pesca costiera ravvicinata, i contributi previdenziali ed assicurativi collegati all'imbarco dell'equipaggio, non sono a carico delle imprese per le giornate feriali, nelle quali non ci sia stata attività di pesca.

2. L'onere contributivo per tali giornate lavorative viene portato a conguaglio dall'impresa nel mese successivo con le modalità ed i documenti probatori previsti dal Regolamento emanato dal Ministero per le politiche agricole entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le parti sociali interessate».

8.0.2

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Differimento di termini)

1. Il termine del 31 agosto 1983, stabilito dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, differito al 31 ottobre 1988 dall'articolo 35 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è ulteriormente differito, per le navi esercenti la pesca, al 31 dicembre 1998, se la nave è armata da un residente nelle zone dell'obiettivo 1 da oltre due anni».

8.0.3

BUCCI, BETTAMIO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Disposizioni in materia di contratti speciali)

1. La convenzione di arruolamento fra l'armatore di barca da pesca ed i singoli membri di equipaggio può essere stipulata con contratto speciale di apprendistato e contratto di formazione lavoro aggiungendo l'aggettivazione di tale rapporto speciale dopo la qualifica indicata sul documento di autorizzazione rilasciato al marittimo (libretto di navigazione, foglio di ricognizione) nella convenzione di arruolamento la cui bozza è allegata al CCNL in vigore.».

8.0.4

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e marine"».

8.0.5

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Art. 10.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «superiore a 18,38 KW è richiesta la patente prevista dalla normativa vigente in materia di diporto» con le altre: «superiore a 30 KW o a 40,8 CV è richiesta la patente prevista dalla normativa vigente in materia di pesca o di diporto».

10.1

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«... Per ottenere la licenza e l'imbarco sulle navi a vela o a remi, anche se con motore fuori bordo con potenza inferiore a 30 KW o a 40,8 CV per esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa, il richiedente è esentato dall'obbligo di aver effettuato i sei mesi propedeutici di navigazione dal conseguimento del titolo di motorista.

... Agli effetti dell'immatricolazione nei Registri navi minori e galleggianti sono da ritenersi nuove costruzioni, oltre a quelle unità con impostazione di chiglia *ex novo* o provenienti dai Registri delle navi in costruzione, così come stabilito dagli articoli 136 e 137 del Codice della navigazione, anche tutte quelle navi o natanti che siano stati autocostruiti o che provengono dal diporto, dal traffico o dalla navigazione interna iscritti per la prima volta per essere destinati all'attività di acquacoltura. Per tali navi e natanti non sono richieste all'interessato certificazioni del cantiere sull'impostazione di chiglia o sulla costruzione.».

10.2 GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... Le barche asservite agli impianti di allevamento ittico, esercitate in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse, necessitano del solo possesso di licenza ad uso privato».

10.3 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ..

1. Per ottenere la licenza e l'imbarco sulle navi a vela o a remi, anche se con motore fuoribordo con potenza inferiore a 30 KW o a 40,8 CV per esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa, il richiedente è esentato dall'obbligo di aver effettuato i sei mesi propedeutici di navigazione dal conseguimento del titolo di motorista. Per la conduzione dei motori fuoribordo superiori a 30 KW o a 40,8 CV è richiesta la patente prevista dalle normative vigenti in materia di diporto, qualora i richiedenti non siano già in possesso del titolo di motorista.».

10.0.17 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Gli apparecchi ricetrasmittenti, con l'esclusione di apparecchi SSB, impegnati a bordo delle unità della pesca e di acquacoltura, ancorchè di tipo portatili muniti di omologazione, sono soggetti ad ispezioni periodiche ogni cinque anni, in deroga all'articolo 385 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1973, n. 156.».

10.0.16 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Ittiturismo)

1. Allo scopo di agevolare la diminuzione dello sforzo di pesca i pescatori professionisti, autonomi o associati in cooperativa, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca, possono svolgere attività di ittiturismo. In analogia con l'agriturismo, per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con il pescaturismo di cui all'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca, acquacoltura e lavorazione artigianale del prodotto ittico».

10.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Ittiturismo)

1. Allo scopo di agevolare la diminuzione dello sforzo di pesca i pescatori professionisti, singoli o associati in cooperativa, possono svolgere attività di ittiturismo. In analogia con l'agriturismo, per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con il pescaturismo di cui all'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca, acquacoltura, lavorazione artigianale del prodotto ittico.».

10.0.27

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Incentivi per la riduzione dello sforzo di pesca)

1. Allo scopo di incentivare la riduzione dello sforzo di pesca salvaguardando i livelli occupazionali del settore, i benefici di cui agli arti-

coli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dal 1° gennaio 2000 possono essere estesi alle navi esercenti la pesca costiera ravvicinata su richiesta degli interessati da sottoporre al parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

2. All'onere derivante dal precedente comma, per il triennio 2000-2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Incentivi per la riduzione dello sforzo di pesca)

1. Allo scopo di incentivare la riduzione dello sforzo di pesca salvaguardando i livelli occupazionali del settore, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dal 1° gennaio 2000 sono estesi alle navi esercenti la pesca costiera ravvicinata, alle seguenti condizioni:

a) il tempo lavorativo non superi le 220 giornate di pesca annuale;

b) le aziende beneficiarie effettuino il fermo temporaneo di pesca per trenta giorni consecutivi.

2. All'onere derivante dal precedente comma, per il triennio 2000-2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

10.0.28

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Importazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

f-bis) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni

di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione;».

10.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art.

(Modifiche alla legge 10 febbraio 1992, n. 165)

1. Alla legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

“1) All'articolo 4, al comma 1, il numero 11) è sostituito dal seguente:

11) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni delle cooperative della pesca;

2) All'articolo 15, al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

f) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, designati dalle associazioni stesse;

3) All'articolo 17, al comma 1, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

r) otto rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle quattro associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

4) All'articolo 18, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca”».

10.0.4

CUSIMANO, GERMANÀ

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 10 febbraio 1992, n. 165)

1. Alla legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) All'articolo 4, al comma 1, il numero 11) è sostituito dal seguente:

11) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni delle cooperative della pesca;

2) All'articolo 15, al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

f) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, designati dalle associazioni stesse;

3) All'articolo 17, al comma 1, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

r) otto rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle quattro associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

4) All'articolo 18, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca».

10.0.6

BEDIN, POLIDORO, ROBOL

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 8, settimo comma, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

“*e*) da quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;”;

2) All'articolo 29, primo comma, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

“*r*) quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale”.

10.0.5

CUSIMANO, GERMANÀ

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41)

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 8, settimo comma, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

“*e*) da quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;”;

2) All'articolo 29, primo comma, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

“*r*) quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale”».

10.0.7

BEDIN, POLIDORO, ROBOL

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Sportelli anagrafici autorizzati)

1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività connesse alla gestione territoriale ed ai servizi dell'Anagrafe delle aziende agricole, gli “Sportelli anagrafici autorizzati”. Gli sportelli possono essere promossi da una ovvero da più associazioni della pesca di rilevanza nazionale, rappresentative del settore ed istituite da almeno dieci anni.

2. Gli sportelli hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a cento e debbono essere costituiti nella forma di società cooperative con capitale minimo di dieci milioni di lire.

3. L'oggetto sociale degli sportelli può, previa autorizzazione del Ministro per le politiche agricole, prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella prevista dalla presente legge.

4. Il bilancio degli sportelli deve essere certificato ai sensi delle norme vigenti. Il Presidente del collegio sindacale deve essere nominato tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti.

5. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dello sportello deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad un apposito contratto tipo, preventivamente depositato presso il Ministero per le politiche agricole, che stabilisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti allo sportello.

6. Gli sportelli provvedono ad inoltrare alla Pubblica amministrazione i dati relativi agli utenti su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti dal Ministero per le politiche agricole.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2000».

10.0.8

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Sportelli anagrafici autorizzati)

1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività connesse alla gestione territoriale ed ai servizi dell'Anagrafe delle aziende agricole, gli "Sportelli anagrafici autorizzati". Gli sportelli possono essere promossi da una ovvero da più associazioni della pesca di rilevanza nazionale, rappresentative del settore ed istituite da almeno dieci anni.

2. Gli sportelli hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a cento e debbono essere costituiti nella forma di società cooperative con capitale minimo di dieci milioni di lire.

3. L'oggetto sociale degli sportelli può, previa autorizzazione del Ministro per le politiche agricole prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella prevista dalla presente legge.

4. Il bilancio degli sportelli deve essere certificato ai sensi delle norme vigenti. Il Presidente del collegio sindacale deve essere nominato tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti.

5. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dello sportello deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad un apposito contratto tipo, preventivamente depositato presso il Ministero per le politiche agricole, che stabilisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti allo sportello.

6. Gli sportelli provvedono ad inoltrare alla Pubblica amministrazione i dati relativi agli utenti su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti dal Ministero per le politiche agricole.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2000».

10.0.19

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Misure di accompagnamento sociale)

1. È istituita, per gli anni 1999, 2000 e 2001, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a 40 giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 70.000 milioni per ciascun anno, si provvede, per il 1999 mediante lo stanziamento previsto nella legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, alla Tabella A, sotto la voce Ministero per le politiche agricole e, per gli anni successivi, mediante apposito stanziamento da inserire nella legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, alla Tabella C, sotto la voce Ministero per le politiche agricole».

10.0.32

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Misure di accompagnamento sociale)

1. È istituita, per gli anni 1999, 2000 e 2001, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 45.000 milioni per ciascun anno, si provvede, per il 1999 mediante lo stanziamento previsto nella legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, alla Tabella A, sotto la voce Ministero per le politiche agricole e, per gli anni successivi, mediante apposito stanziamento da inserire nella legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, alla Tabella C, sotto la voce Ministero per le politiche agricole».

10.0.9

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Ricapitalizzazione delle imprese cooperative)

1. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 24 marzo 1997, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni».

10.0.29

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Ricapitalizzazione delle imprese cooperative)

1. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 24 marzo 1997, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni».

10.0.10

SARACCO, PREDA, CUSIMANO, BEDIN

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, dopo le parole: "per i soggetti che operano nel settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "per i soggetti che operano nel settore della pesca"».

10.0.11

SARACCO, PREDA, CUSIMANO, BEDIN

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, dopo le parole: "per i soggetti che operano nel settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "per i soggetti che operano nel settore della pesca"».

10.0.22

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso)

1. Allo scopo di agevolare la razionalizzazione e parziale riconversione dell'attività di pesca del tonno rosso nel mare Mediterraneo, sottoposto al rispetto di un totale di catture ammissibili imposto dal regolamento (CE) n. 65/98 del 19 dicembre 1997, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1999, 20.000 milioni per l'anno 2000 e 10.000 milioni per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

2. Il Ministro per le politiche agricole, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto fissa le modalità attuative dei relativi interventi».

10.0.12

SARACCO, PREDA, CUSIMANO, BEDIN

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso)

1. Allo scopo di agevolare la razionalizzazione e parziale riconversione dell'attività di pesca del tonno rosso nel mare Mediterraneo, sottoposto al rispetto di un totale di catture ammissibili imposto dal regolamento (CE) n. 65/98 del 19 dicembre 1997, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1999, 20.000 milioni per l'anno 2000 e 10.000 milioni per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

2. Il Ministro per le politiche agricole, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto fissa le modalità attuative dei relativi interventi».

10.0.18

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Differimento di termini)

1. Il termine del 31 agosto 1983, stabilito all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, differito al 31 ottobre 1988 dall'articolo 35 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è ulteriormente differito, per le imprese di pesca, al 31 dicembre 1998».

10.0.13

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Disposizioni in materia di contratti speciali)

1. La convenzione di arruolamento che disciplina i rapporti di lavoro tra l'armatore di impresa di pesca ed i singoli membri di equipaggio può essere estesa alla stipula di rapporti di lavoro instaurati con contratto speciale di apprendistato ovvero con contratto di formazione e lavoro. La normativa specifica relativa alle modalità della formazione da impartire al di fuori del lavoro sarà disciplinata dalle parti sociali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), nell'ambito dei progetti-quadro stabiliti a livello nazionale dal CCNL ed ai quali dare conformità come previsto dalle norme in vigore per ambedue le tipicità e rapporti di lavoro, recepita in un decreto ministeriale del Ministero dei trasporti e navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro».

10.0.14

SARACCO, PREDÀ, CUSIMANO, BEDIN

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Canoni radiotelevisivi per imbarcazioni da pesca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i canoni speciali per abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati su navi da pesca, sono equiparati a tutti gli effetti, ivi inclusa la determinazione della relativa tassa di concessione governativa, ai canoni per uffici, studi professionali, botteghe, negozi ed assimilati».

10.0.23

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare l'attuazione delle misure di gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare, il Ministero per le politiche agricole realizza, nell'ambito delle dotazioni finanziarie del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, campagne di educazione e di informazione, anche all'estero, sulla politica della pesca e dell'acquacoltura.».

10.0.30

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare il controllo e la vigilanza delle attività di pesca nel Canale di Sicilia e nel mare Adriatico, ai titolari delle unità abilitate alla pesca oltre le 20 miglia dalla costa è fatto obbligo di installare a bordo, entro il 31 dicembre 2001, il sistema di rilevazione della posizione (*blue box*). A detti fini, il Ministero per le politiche agricole è autorizzato a concedere ai richiedenti un contributo a fondo perduto nella misura dell'80 per cento della spesa documentata ed ammessa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che sono all'uopo prelevate per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.31

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Medicinali a bordo di navi da pesca)

1. Per le navi adibite in via esclusiva alla pesca marittima, l'obbligo di verifica delle cassette medicinali previsto dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, può essere sostituito dall'obbligo di detenere a bordo un'attestazione rilasciata dal Direttore della farmacia all'atto dell'acquisto degli stessi medicinali, che ne elenchi il tipo, la quantità e la relativa scadenza. È fatto obbligo al comandante della nave di esibire detta attestazione ad ogni richiesta delle autorità.».

10.0.24

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Visite periodiche alle stazioni radiotelefoniche VHF)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per le navi adibite alla pesca marittima con stazza lorda superiore alle 15 Tsl., il collaudo della stazione radiotelefonica VHF, precedentemente fissato annualmente dall'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è reso decennale. Le navi di stazza lorda inferiore a 15 tonnellate abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata, restano esenti dai collaudi periodici, ad eccezione di quello previsto al momento della prima installazione dell'apparecchio radio.».

10.0.25

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Equiparazione dell'acquacoltura alla zootecnia)

1. L'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, è così modificato:

“Art. 2. – 1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci che in acque salmastre.

3. Ai soli fini fiscali, sono assimilati agli imprenditori agricoli i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo in acque marine, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche svolte dallo stesso soggetto”».

10.0.26

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 5 della Tabella A è così sostituito:

“5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nell'acquacoltura, nella florovivaistica

- gasolio 30% (aliquota normale)
- benzina 55% (aliquota normale)

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

Per l'acquacoltura, l'agevolazione per la benzina è limitata ai motori fuoribordo con potenza non superiore a 100 CV.

L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni di imposta sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture, all'estensione degli specchi acquei, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

10.0.20

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Fermo definitivo)

1. Le misure previste dall'articolo 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.».

10.0.21

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, MINARDO

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

236^a Seduta*Presidenza Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE***(2817) GAMBINI ed altri.** – *Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa***(3130) DEMASI ed altri.** – *Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore MUNGARI propone di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo al fine di consentire un maggiore approfondimento del loro contenuto anche alla presenza del rappresentante del Governo.

Il presidente CAPONI concorda con l'esigenza di procedere ad un ulteriore approfondimento della materia.

Non essendovi obiezioni, il seguito dell'esame congiunto viene pertanto rinviato.

(1073) CIMMINO. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna***(2537) CAPONI ed altri.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno 1998.

Il relatore ZILIO illustra un testo unificato dei disegni di legge in titolo (allegato al resoconto della seduta odierna) redatto anche sulla base degli approfondimenti compiuti in sede di comitato ristretto. Fa pre-

sente che il provvedimento intende ridefinire il profilo professionale delle categorie interessate prendendo atto di quanto definito in materia dalla giurisprudenza amministrativa e in coerenza con la normativa europea. Da ciò scaturisce l'esigenza di delineare una normativa quadro nella quale sia prevista l'unificazione in un solo profilo delle diverse professionalità attualmente esistenti.

Si sofferma, quindi, sulle modifiche contenute nel testo unificato rispetto ai disegni di legge in titolo, sottolineando che esse sono finalizzate a superare le obiezioni formulate nei pareri delle Commissioni 1ª e 7ª in ordine alla salvaguardia delle competenze regionali. Viene pertanto demandata alle regioni la determinazione della durata dei corsi e dei programmi di cui all'articolo 2, nonché l'organizzazione delle sessioni di esame. Si riserva di precisare la formulazione dell'articolo 4 in conseguenza della riforma del commercio recentemente adottata.

Il senatore MUNGARI ritiene che siano indispensabili alcuni chiarimenti in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c) per quanto concerne la gestione delle imprese in forma societaria, dato che si realizzano effetti diversi a seconda che si tratti di società di persone o di capitali. Si chiede, inoltre, se sia opportuno, all'articolo 4, prevedere la non applicazione delle disposizioni sulla iscrizione al registro degli esercenti il commercio e se, all'articolo 6, non si debbano stabilire sanzioni adeguate anche per la tutela dei consumatori.

Il senatore MACONI osserva che l'articolo 4 deve tener conto di quanto previsto dalla recente riforma del settore del commercio.

Il senatore ZILIO conferma che presenterà una nuova formulazione di tale articolo.

Il senatore MICELE esprime una valutazione positiva sul testo unificato predisposto dal relatore, riservandosi di affrontare i singoli aspetti della normativa nella fase di esame degli emendamenti. Osserva, in linea generale, che le modificazioni che vengono proposte alla legge n. 161 del 1963 e alla successiva modifica di cui alla legge n. 1142 del 1970 possono determinare una complicazione della disciplina vigente, specie in considerazione degli effetti prodotti dalla normativa nazionale, regionale e dalle regolazioni di carattere locale. Preannuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti finalizzati a semplificare tale disciplina.

Il senatore WILDE, precisato di non avere obiezioni di principio alla approvazione di una nuova regolamentazione delle attività oggetto dei disegni di legge in titolo, si riserva di avanzare proposte volte a semplificare la disciplina del settore.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1073 E 2537

Art. 1.

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatura» che comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei capelli e della barba, ivi compresi i trattamenti tricologici estetici complementari, nonché ogni altro servizio inerente o complementare. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. La lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c*) della qualificazione del titolare o del direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale dovrà essere conseguita dalla maggioranza dei soci nel caso di impresa di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni nonché, per le altre imprese, dal direttore di azienda e dai soci che esercitano l'attività professionale nell'azienda. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto, in alternativa fra loro:

1) dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione seguito da due anni di inserimento presso un'impresa di acconciature. Al termine del corso di qualificazione e dell'esame per l'accertamento dell'idoneità, viene rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,

2) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi corsi regionali di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura,

3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di cui al n. 2. I suddetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante in terzo anno di attività lavorativa qualificata.

2. La durata dei corsi, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, sono definiti dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali appartenenti alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Fra le materie fondamentali di insegnamento devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e dermatologia;
- d) nozioni di tricologia;
- e) nozioni di psicologia;
- f) legislazione di settore nazionale e comunitario.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni la cui composizione è definita previo parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sentite le organizzazioni della categoria a struttura nazionale.

5. Le regioni possono istituire ed autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dal presente articolo anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

Art. 3.

1. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, già sostituito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di acconciatura e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge».

2. Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti comunali si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

3. L'attività di acconciatura può essere svolta presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti

dal regolamento comunale, purché il soggetto che presta i servizi richiesti dal committente sia titolare, socio, dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di acconciatura ai sensi della presente legge.

4. L'attività di acconciatura può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente si uniformi ai requisiti previsti dalla presente legge e del regolamento comunale.

5. L'esercizio dell'attività presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente, da individuarsi attraverso i regolamenti comunali; le relative prestazioni e i trattamenti debbono essere effettuati dal titolare dell'impresa autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto qualificato appositamente incaricato. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore a favore di persone impegnate nei settori della moda, dello spettacolo o dello sport, e presso strutture quali case di cura, ricoveri per anziani, ospedali.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio.

Art. 4.

1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, inerenti ai trattamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, e parrucche ed affini non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al registro degli esercenti il commercio e dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualificazione di parrucchiere, anche se limitatamente alla tipologia per uomo o per donna, assumono di diritto la qualificazione di acconciatore. Detta qualificazione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione comunale, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività di acconciatura.

2. I comuni debbono rettificare la denominazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, già rilasciate per l'esercizio dell'attività di parrucchiere anche se limitatamente alle tipologie uomo o donna.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della qualificazione di barbiere, che intendono conseguire la qualificazione di acconciatore, sono tenuti in alternativa:

a) a presentare alla competente commissione provinciale per l'artigianato, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente legge, apposita domanda volta al riconoscimento della qualificazione di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e della documentazione individuati dalle commissioni regionali dell'artigianato di cui all'articolo 11 della citata legge n. 443, del 1985;

b) a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di cui all'articolo 2 i soggetti che dimostrino di aver esercitato per tre anni l'attività lavorativa qualificata presso un'impresa di barbiere, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio partecipante al lavoro, sono tenuti a frequentare i corsi regionali di formazione teorica di cui al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 6.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza i requisiti professionali di cui alla presente legge, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

Art. 7.

1. Gli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. e l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono abrogati.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

342^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (n. 429)**(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)(R139 b 00, C12^a, 0012°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 maggio 1999.

Il relatore PELELLA illustra il seguente schema di osservazioni per la 12^a Commissione permanente:

«La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato, per le parti di competenza lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò

che, nel complesso, i principi sui quali si basa la proposta di riordino del Sistema sanitario nazionale appaiono condivisibili, in quanto viene riaffermato il principio della tutela della salute come diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, anche attraverso la valorizzazione dell'impianto solidaristico ed universalistico del sistema della sanità pubblica e del momento della prevenzione, dal quale consegue un'accentuazione dell'integrazione socio-sanitaria in un contesto istituzionale caratterizzato da un ruolo crescente delle regioni e degli enti locali;

che, in particolare, va tenuto presente il carattere unitario delle problematiche inerenti alla prevenzione, che non possono essere efficacemente affrontate sulla base di un astratto criterio di ripartizione fra ambienti di vita e di lavoro

formula le seguenti osservazioni:

con riferimento alle integrazioni proposte all'articolo 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e in particolare al contenuto degli articoli 7-*bis* e seguenti, relativi al Dipartimento di prevenzione come struttura operativa delle unità sanitarie locali, che introducono elementi di chiarezza e di semplificazione della attuale disciplina della materia, dettando molto opportunamente norme sulle funzioni e sull'ordinamento di tali organismi, basate sulla valorizzazione delle sinergie organizzative e disciplinari nel sistema della sanità pubblica, si raccomanda alla Commissione di merito di prestare una particolare attenzione all'esigenza di garantire ai Dipartimenti di prevenzione condizioni paritarie rispetto agli altri Dipartimenti delle unità sanitarie locali, nonché alla funzioni relative alla prevenzione e alla sicurezza negli ambienti di lavoro, per scongiurare il rischio che esse vengano ad assumere un ruolo minore, se non residuale, nel quadro organizzativo dei singoli dipartimenti;

per quanto riguarda l'articolo 7-*octies*, sul coordinamento con gli ispettorati del lavoro, è certamente apprezzabile la previsione di un programma di azione nazionale, coerente, tra l'altro, con gli indirizzi espressi in altre occasioni dalla Commissione, volti a valorizzare i profili di attiva collaborazione tra i vari soggetti pubblici preposti a compiti di vigilanza per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute sui luoghi di lavoro. Vanno però segnalate alcune incongruenze:

a) la rubrica, che reca «Coordinamento con gli ispettori del lavoro», non riflette il contenuto delle disposizioni, e andrebbe pertanto riformulata in termini più generali;

b) non appare inoltre corretto il riferimento, che figura alla fine del comma 1 dell'articolo in questione, alle attività «ispettive» delle unità sanitarie locali in materia di ambiente di lavoro, essendo tali attività più propriamente riconducibili alla funzione di vigilanza;

c) sempre al comma 1, andrebbe precisato che le competenze degli Ispettorati del lavoro e dell'INAIL sono quelle specificamente previste dalla legge, per evitare di alimentare dubbi circa la volontà di ripristinare una competenza generale di tali strutture nell'espletamento dei compiti attinenti alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, competenza generale che ancora una volta, e fatte salve le eccezioni previste dalle leggi vigenti, spetta agli organi della sanità pubblica;

d) le disposizioni attinenti al coordinamento devono tenere conto di quelle già esistenti e non sovrapporsi a questioni già disciplinate con il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 «Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro»;

assume poi un particolare rilievo il raccordo, previsto al comma 2 dello stesso articolo 7-*octies*, con gli organismi paritetici delle parti sociali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994: la valorizzazione di tali organismi dovrebbe comportare anche la disponibilità di risorse adeguate da indirizzare alla iniziative di formazione ed informazione;

si segnala l'esigenza di individuare criteri obiettivi per regolare il ricorso al personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il compimento del sessantasettesimo anno di età, per attività di consulenza o per prestazioni assistenziali che richiedano maturata esperienza ed elevata professionalità in base a protocolli d'intesa tra le regioni e le università e agli accordi attuativi stipulati tra le università e le aziende sanitarie locali, come previsto dal comma 2 dell'articolo 15-*nonies*;

occorre da ultimo richiamare la necessità di coordinare le disposizioni generali in tema di prevenzione con la scelta, adottata con la legge 31 dicembre 1998, n. 485, di disciplinare la materia della sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo con specifiche previsioni normative».

Non essendovi senatori che intendono intervenire nell'odierna seduta, il PRESIDENTE pone ai voti, verificata la presenza del numero legale, il testo predisposto dal relatore recante le osservazioni alla 12^a Commissione permanente, che è approvato.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

244^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 14,35.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C12^a, 0058^o)

Il presidente CARELLA propone, alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea, di anticipare alle ore 16,30 la seduta di domani prevista per le ore 21.

La Commissione conviene.

Su richiesta del senatore MONTELEONE, la Commissione delibera altresì di integrare l'ordine del giorno della corrente settimana con il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3443 «Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap grave*».

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale» (n. 429)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b 00, C12^a, 0012^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile 1999.

In via preliminare, il senatore TOMASSINI solleva perplessità in ordine alla decisione della Commissione di procedere prima alla discussione generale sullo schema di decreto in titolo e poi allo svolgimento delle audizioni che si riterrà utile acquisire. Infatti, sembra preferibile invertire tale cadenza, tenuto conto del fatto che il testo dello schema di

decreto sarà modificato dal Ministro, che ha già dichiarato la sua intenzione di accogliere una serie di osservazioni avanzate dai Presidenti delle regioni e delle province autonome. Evidenti ragioni di chiarezza procedurale rendono senz'altro preferibile che la discussione generale si svolga avendo presente almeno il tenore delle modifiche richieste dalle regioni.

Il senatore BRUNI si associa al senatore Tomassini nel ritenere preferibile svolgere prima le audizioni e successivamente la discussione generale.

Il presidente CARELLA, pur comprendendo le difficoltà manifestate dal senatore Tomassini, ricorda che la sequenza procedimentale prevista per l'emanazione del decreto legislativo delegato prevede che sul relativo schema esprima il proprio parere, oltre alle competenti Commissioni parlamentari, anche la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il Governo ha inoltre l'obbligo di sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Pertanto, la Commissione ha opportunamente deciso di procedere con la discussione generale e successivamente con lo svolgimento di alcune audizioni, ancorché l'espressione del parere sarà effettuata in tempi tali da consentire anche la presa in considerazione delle valutazioni che esprimerà la Conferenza unificata nonché delle posizioni dei sindacati.

Il Presidente ricorda infine al senatore Tomassini che le sedute dedicate all'esame dello schema di decreto sono state convocate tenendo conto anche delle esigenze della Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie di cui è presidente lo stesso senatore Tomassini.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice Carla CASTELLANI, dopo aver dichiarato di condividere l'opinione del senatore Tomassini secondo la quale l'approfondimento della Commissione sui contenuti dello schema di decreto sarebbe stato più organico se si fosse potuto tener conto delle osservazioni formulate dalle regioni, ribadisce i dubbi e le perplessità già espresse da Alleanza Nazionale in occasione della discussione del disegno di legge di delega, in ordine al quale la sua parte politica aveva presentato una serie di emendamenti migliorativi che la maggioranza aveva bocciato in blocco. In effetti la filosofia che ispira lo schema di decreto è accentratrice e statalista, tale da determinare un grave *vulnus* alle autonomie regionali, travolgendo in modo radicale il principio federalistico che pure dovrebbe improntare la materia sanitaria. In tale ottica va rilevato che lo schema di decreto prevede l'emanazione di ben 19 decreti ministeriali, la costituzione di innumerevoli commissioni e comitati nazionali e la trasformazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali in uno strumento addirittura inquisitorio nei confronti dell'attività delle regioni. Si è dunque in presenza di un vero e proprio trionfo della burocrazia sanitaria, che non a caso ha incontrato critiche e dissensi sia da parte dei cittadini che degli operatori sanitari, degli imprenditori, dei sindacati, delle regioni e persino all'interno del Consiglio dei ministri.

Se è vero, continua la senatrice Carla Castellani, che vi sono molte regioni inadempienti rispetto ai compiti e alle funzioni loro attribuite nel settore sanitario, d'altro lato appare necessario individuare opportuni strumenti di supporto e di sollecitazione nei confronti di queste regioni, anziché penalizzare quelle che hanno ben operato. Per quanto in particolare riguarda il sistema di accreditamento delle strutture, la disciplina prevista presenta elementi di eccessiva rigidità che certamente si ripercuoteranno negativamente sulla funzionalità e l'efficienza del sistema; in ordine poi al trattamento fiscale dei fondi integrativi, è senza dubbio importante non prevedere la soppressione delle agevolazioni fiscali, dal momento che potrebbero altrimenti determinarsi difformità di trattamento a discapito proprio di quei fondi in grado di consentire al Servizio sanitario nazionale di ottenere importanti risparmi di spesa.

In relazione alla disciplina della dirigenza medica, l'esclusività del rapporto costituisce senza dubbio un obiettivo importante, che tuttavia non deve essere realizzato attraverso un'imposizione dall'alto ma al contrario deve prevedere opportuni ambiti di scelta, in modo da valorizzarne la valenza aziendale: ove non si seguisse tale strada si determinerebbe con ogni probabilità una fuga delle migliori professionalità verso il settore privato. Anche la scelta di fissare a 65 anni l'età pensionabile per la dirigenza medica appare criticabile, sia perché metterà in crisi molte casse previdenziali sia perché comporta il rischio per molti medici di non maturare gli anni di contribuzione previsti come massimo.

In conclusione la senatrice Carla Castellani, in attesa che ulteriori elementi di valutazione emergano dalle audizioni programmate, sottolinea l'esigenza di modificare i contenuti dello schema di decreto in modo da correggere la pericolosa tendenza ad un sistema di carattere monopolistico che traspare dal testo governativo e che contrasta con gli obiettivi di incrementare l'efficienza del sistema sanitario e di valorizzare le professionalità che vi sono impiegate.

Prende la parola il senatore TOMASSINI, il quale ricorda come già in sede di discussione del disegno di legge di delega sia risultato chiaro che l'obiettivo perseguito dal Governo e dalla maggioranza era quello di riformare il sistema sanitario in senso accentuatamente centralizzato e statalistico, quando invece la soluzione preferita da Forza Italia sarebbe stata quella di procedere ad una più compiuta e meno destabilizzante realizzazione dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993, introducendo i necessari correttivi. Va poi osservato che lo schema di decreto delegato supera le peggiori previsioni, in più punti eccedendo dal mandato conferito al Governo dalla legge di delega, in altri presentando gravi lacune, anche se non si può negare che esso contenga alcuni aspetti positivi, in particolare per quanto concerne i settori dell'igiene, della prevenzione e della ricerca. Da un punto di vista politico si può notare che se l'obiettivo del Governo era quello di sottrarre al Parlamento il potere di incidere concretamente nella formulazione della riforma, allora tale possibilità è stata utilizzata appieno dal ministro Bindi che ha anche approfittato del particolare momento politico, segnato da appuntamenti istituzionali di grande rilievo che certo non fanno che au-

mentare l'insufficiente interesse con cui i temi sanitari vengono tradizionalmente seguiti dal mondo politico.

Il testo governativo, a giudizio del senatore Tomassini, è formulato in modo assai contorto e risulta di difficile comprensione, tanto da suggerire il sospetto che esso sia stato redatto quasi allo scopo di rendere ardua la percezione del disegno complessivo perseguito. Esso inoltre presenta gravi ed evidenti problemi di legittimità: basti pensare alla previsione di commissari *ad acta* in vari casi di inadempienza delle regioni, alla disciplina dei piani attuativi locali, alla procedura di conferma delle aziende con particolare riferimento a quelle ospedaliere, ai programmi di ristrutturazione edilizia nel settore sanitario. Oltre ad invasioni dell'autonomia regionale, devono sottolinearsi violazioni dei limiti fissati dalla legge di delega, mentre, sotto un profilo strettamente contenutistico, suscita perplessità il sistema di remunerazione previsto dall'articolo 8-*sexies*. In generale lo schema di decreto si ispira ad una visione burocratica e centralizzata che confligge con il federalismo e con le esigenze di semplificazione amministrativa e di contenimento della spesa pubblica; il sistema disegnato non appare in grado di operare una selezione delle strutture più efficienti, ma al contrario presenta il rischio di incrementare gli sprechi, mantenendo al suo interno aree di sostanziale privilegio.

Il senatore Tomassini esprime quindi critiche su alcuni punti specifici del testo in esame: appaiono a suo giudizio discutibili i nuovi compiti di carattere ispettivo attribuiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, mentre le funzioni di controllo attribuite ai comuni appaiono foderie di una eccessiva politicizzazione e non invece correttamente inserite nell'*iter* programmatico; per quanto poi riguarda le autorizzazioni, di cui all'articolo 8-*bis*, risulta pericoloso l'intervento discrezionale delle regioni ed in generale il sistema dell'accreditamento appare tale da determinare una distinzione tra IRCCS ed ospedali di alta qualità, che da una parte riceverebbero la maggior parte delle risorse, e le rimanenti strutture accreditate che, dall'altra parte, finirebbero per subire una sorta di declassamento. La scelta in favore di una medicina basata sull'evidenza risulta poi discutibile ove sia assunta senza le necessarie garanzie di valutazione scientifica; eccessivamente rigidi e limitanti appaiono inoltre la codificazioni delle prestazioni aggiuntive alla cui erogazione può essere diretta la mutualità integrativa.

Per quel che concerne la riforma della carriera dei medici, occorre chiarire in maniera più soddisfacente l'effettiva portata del principio della esclusività, non essendo in particolare ammissibile che i diritti acquisiti non vengano adeguatamente rispettati e che comunque non sia garantita una sufficiente libertà professionale. Infine nemmeno le norme che riguardano la formazione e l'organizzazione del lavoro si sottraggono ad elementi di perplessità. In conclusione il senatore Tomassini rileva che lo schema di decreto non ha sinora raccolto nessun giudizio interamente positivo, nemmeno all'interno del Consiglio dei ministri, per non parlare poi delle critiche espresse dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici e dallo stesso Tribunale per la tutela dei diritti del malato. Pertanto, di fronte alla conclamata esigenza di rivedere radi-

calmente il testo governativo, appare più che opportuno prevedere adeguati tempi di esame da parte della Commissione per l'espressione del parere di competenza, eventualmente richiedendo una proroga del termine fissato dal Presidente del Senato.

Il senatore MANARA rileva come lo schema di decreto delegato configuri un accentuato controllo da parte dello Stato sulla gestione del sistema sanitario nazionale senza che alle regioni sia consentita la possibilità di svolgere, in maniera sufficientemente autonoma, le funzioni che pure loro spetterebbero in un sistema improntato al federalismo. Da questo punto di vista sono peraltro illuminanti le considerazioni illustrate dallo stesso relatore, il quale ha apertamente fatto riferimento a scelte potenzialmente invasive dell'autonomia regionale. Occorre inoltre sottolineare – senza per questo farsi portatori di inammissibili istanze corporative – che il testo presentato dal Governo si caratterizza come l'ennesima conferma di una politica sistematicamente volta ad estromettere la classe medica dalle strategie decisionali in materia di governo della sanità.

Per quanto riguarda l'applicazione del principio, di per sé condivisibile, dell'esclusività del rapporto per i dirigenti del ruolo sanitario, il senatore Manara sottolinea l'esigenza di evitare valenze punitive e penalizzanti, soprattutto nei riguardi di coloro che non saranno inquadrati nell'attività *intramoenia*. Appare poi opportuno approfondire la critica espressa dai medici di base, secondo i quali la disciplina recata dallo schema di decreto delegato comporterebbe una incostituzionale limitazione all'esercizio della libera professione. Non vi è dubbio peraltro che alcuni aspetti del rapporto di lavoro troverebbero più opportuna sede nella contrattazione tra le parti sociali, mentre la scelta di fissare a 65 anni il limite per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale si pone come potenzialmente discriminante rispetto, per esempio, al personale universitario.

In conclusione il senatore Manara conferma la radicale contrarietà della Lega Nord sia ai contenuti dello schema di decreto in esame, sia alla scelta di affidare una riforma di tanto rilievo, che richiedeva un dibattito ben più ampio e approfondito, allo strumento della decretazione delegata.

Prende la parola il senatore DE ANNA il quale ricorda in primo luogo come, in occasione dell'approvazione delle legge di delega, Forza Italia sia stata accusata di eccessivo pessimismo e la sua posizione di decisa contrarietà abbia trovato un insufficiente riscontro nelle categorie professionali interessate, a cominciare da quella dei medici, nelle quali prevaleva una sorta di acritico attendismo. Per contro, di fronte ad uno schema di decreto legislativo che non solo si presenta come maggiormente punitivo di qualsiasi aspettativa ma che si caratterizza anche per gravi difetti di legittimità ed eccessi rispetto alla delega, si sta in questi giorni assistendo ad una generale protesta ad ogni livello nel settore sanitario, situazione rispetto alla quale, peraltro, il ministro Bindi sembra aver assunto l'atteggiamento

di chi, senza alcuna intenzione di modificare i propri intendimenti, si limita ad attendere che la bufera passi.

Il testo governativo contiene una serie di gravi violazioni dell'autonomia regionale e attribuisce impropriamente al potere centrale scelte che dovrebbero essere assunte in sede di contrattazione tra le parti sociali o che si traducono in limitazioni della libertà di cura dei cittadini. Tutto questo in un contesto nel quale il sistema delle autorizzazioni e degli accreditamenti si presta a più di una critica, mentre appare evidente che i medici continueranno ad essere in soprannumero e le liste di attesa ad allungarsi: una simile situazione non può che risolversi in una penalizzazione proprio delle categorie sociali meno abbienti, che pure il ministro Bindi crede di proteggere. Né può sottacersi la circostanza, peraltro decisiva, che l'azione del Ministro è risultata sinora del tutto insoddisfacente rispetto all'esigenza primaria di incrementare in maniera sostanziale i finanziamenti destinati al Servizio sanitario nazionale, che in Italia dispone di risorse inferiori nella misura di più del 40 per cento a quelle stanziare in Paesi come la Francia, la Gran Bretagna e la Germania.

Il senatore CAMPUS osserva in primo luogo che è singolare ritrovare nello schema di decreto delegato in esame il contenuto di emendamenti - è questo in particolare il caso della programmazione degli accessi ai corsi di laurea - proposti da Alleanza Nazionale nel corso della discussione del disegno di legge di delega e in quella sede respinti dalla maggioranza. In generale appaiono pienamente giustificate le accuse di dirigismo e di eccessiva rigidità da più parti formulate nei confronti di un testo che in qualche misura si presta ad essere definito come un regolamento attuativo della legge n. 833 del 1978, realizzato con venti anni di ritardo. Dalla riforma in esame emerge altresì il disegno di una inquietante ripoliticizzazione del Servizio sanitario nazionale, sottoposto ad un sistema di controlli e ricatti incrociati - camuffati come compimento della aziendalizzazione e scelte di efficienza - da parte degli innumerevoli comitati e figure politico-istituzionali coinvolte che, a partire dal Ministero, e passando per le regioni e i comuni, giungono sino ai presidenti di circoscrizione. Né possono sottacersi i rilievi sulla formulazione stessa del testo, in alcuni punti contorto e prolisso, in altri incongruamente retorico e magniloquente, in altri ancora operante modificazioni del dettato del decreto legislativo n. 502 del 1992 che vengono presentati come meri spostamenti di sede ma che in realtà comportano un vero e proprio stravolgimento normativo.

Si presta poi ad una triste ironia la circostanza che in un Paese in cui le prestazioni concretamente erogate dal sistema sanitario sono assai insoddisfacenti si prevedano, oltre al Piano sanitario nazionale e ai Piani sanitari regionali, un piano attuativo locale nonché un piano territoriale di salute, che rischiano, in base ad una facile previsione, di risolversi in mere enunciazioni o esercitazioni di stile da parte di uffici ai quali i cittadini chiedono ben altre prestazioni.

Il senatore Campus si sofferma quindi su alcuni punti specifici del testo, sottolineando la discutibilità della previsione che elimina l'obbligatorietà dei pareri del direttore sanitario al direttore generale dell'azienda, come pure la sostanziale inutilità dell'istituzione di un comitato dei

sindaci di distretto. Appare inoltre frutto di un vero e proprio parossismo burocratico-normativo la norma, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), che affida alle ASL il compito di concordare i programmi di attività dei singoli medici.

In conclusione il senatore Campus rileva come, anche a seguito dell'atteggiamento di arrogante arroccamento assunto dalla maggioranza in sede di discussione del disegno di legge di delega, la gran parte degli operatori della sanità ora abbia individuato in Alleanza Nazionale un importante punto di riferimento. Tale situazione può certo indurre la maggioranza ad una ulteriore chiusura, che tuttavia determinerebbe effetti deleteri, in primo luogo per i cittadini, ed è dunque auspicabile che almeno in questa occasione la disponibilità a collaborare della sua parte politica non venga lasciata cadere.

Prende la parola la senatrice BERNASCONI la quale in primo luogo fa presente, con particolare riferimento a quanto affermato dal senatore De Anna, che certo non si può imputare al ministro Bindi di non essersi attivamente impegnata per incrementare la consistenza del Fondo sanitario nazionale.

Lo schema di decreto legislativo in esame si segnala per alcuni elementi indubbiamente positivi: in primo luogo la scelta di legare le risorse disponibili ai livelli assistenziali assicurati e per quella di inquadrare ogni scelta di governo della sanità in un preciso quadro programmatico, a livello nazionale, regionale e territoriale. Inoltre, ponendo riparo ad una profonda distorsione applicativa del decreto legislativo n. 502 del 1992, viene opportunamente valorizzato il ruolo dei comuni, non in quanto enti di gestione diretta della sanità ma come essenziale elemento di programmazione nel territorio nonché istanza a cui è assegnato il potere di chiedere la revoca del direttore generale dell'azienda sanitaria locale. Un giudizio positivo deve essere poi espresso anche per quanto riguarda il tendenziale superamento del sistema tariffario basato sui *diagnosis related groups*, che ha avuto effetti negativi soprattutto per quanto riguarda le prestazioni erogate dagli ospedali. Per quanto concerne i dipartimenti, sembra addirittura opportuno rafforzare la previsione normativa, in particolare irrobustendo il ruolo del responsabile del dipartimento.

La senatrice Bernasconi esprime quindi rilievi critici su alcuni punti specifici del testo governativo. Risulta in primo luogo necessario superare l'impronta neocentralistica che lo pervade, poiché il regionalismo, nel settore della sanità, deve essere perseguito con determinazione, secondo linee peraltro imposte dalle scelte di federalismo fiscale assunte dalla maggioranza. In questa ottica risultano invasive dell'autonomia regionale la previsione di una sorta di *imprimatur* del Ministro della sanità sui piani sanitari regionali e la norma che disciplina il bacino di utenza minimo del distretto; ugualmente criticabile è la tendenziale ripartizione a livello nazionale della quota capitaria, che viene assegnata in base a percentuali indicative per singoli livelli di assistenza. In materia di poteri sostitutivi, è poi il caso di ricordare che lo strumento dei commissari *ad acta* non si è mai rilevato particolarmente soddisfacente

e si pone pertanto l'esigenza di individuare modalità alternative, con particolare riferimento all'utilizzazione di opportuni incentivi e alla previsione di adeguati controlli. In materia di aziende ospedaliere, se può essere condivisibile il principio di limitarne il numero, occorre però riconoscere che i criteri di individuazione dettati appaiono eccessivamente selettivi, tanto da poter essere soddisfatti forse soltanto da alcuni ospedali monospecialistici. Per quanto riguarda la disciplina dell'accreditamento, posto che nel futuro non può essere esclusa a priori la possibilità che anche qualche struttura pubblica venga esclusa, allo stato non si può negare che le strutture private godono di un certo vantaggio, poiché sono sottoposte ad un numero inferiore di vincoli per quanto riguarda il personale e la qualità delle prestazioni; la scelta di definire il tetto di prestazioni per singola struttura, inoltre, ha la conseguenza di impedire il dispiegarsi di una effettiva concorrenza tra diverse strutture, sicché è preferibile che tale definizione faccia riferimento alle esigenze del bacino territoriale di utenza, e ciò anche perché molte prestazioni sfuggiranno al sistema di pagamento a tariffa.

In relazione alla disciplina del personale, va rilevato che la gran parte delle norme recate dallo schema di decreto dovrebbe trovare più congrua collocazione in sede di contratti tra le parti sociali. Soprattutto per quanto concerne il secondo livello della dirigenza occorrerà accentuare le scelte di stampo privatistico – che dovranno riguardare la definizione delle figure dirigenziali, dei percorsi di carriera e degli incarichi di struttura, come pure le quote fisse e variabili del compenso – le quali peraltro inevitabilmente finiranno per mettere in gioco quegli stessi privilegi che ora i medici cercano di difendere. In riferimento alla determinazione dell'età di pensionamento dei medici, posto che tale norma ha un'evidente impronta pubblicistica, va altresì osservato che essa appare difficilmente praticabile per i medici universitari e per quelli di medicina generale. È sicuramente opportuno l'intento di rafforzare i distretti, ma la relativa disciplina risulta eccessivamente dettagliata ed inoltre sembra preferibile inquadrare i dipartimenti di prevenzione come articolazioni degli stessi distretti. Per quanto concerne in generale tale parte dello schema di decreto, essa si presta alla critica di dettare una normativa centralistica e di difficile applicazione, ma d'altra parte va riconosciuta la faziosità delle argomentazioni addotte dalle organizzazioni dei medici a difesa dei loro interessi.

In conclusione la senatrice Bernasconi, nel sollecitare l'emanazione dello schema di decreto concernente la riforma della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 5 della legge di delega, sottolinea come in tre punti lo schema di decreto delegato in esame ecceda dalla delega conferita dal Parlamento: si tratta delle norme rispettivamente concernenti l'accesso ai corsi di laurea, le sperimentazioni cliniche e il collegio di direzione strategica.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

245^a Seduta (notturna)*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il ministro della sanità Bindi.**La seduta inizia alle ore 21,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale» (n. 429)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b 00, C12^a, 0012^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente CARELLA ricorda che è in corso la discussione generale.

Prende la parola il senatore BRUNI, il quale esprime sullo schema di decreto legislativo un giudizio negativo che potrà essere modificato solo a condizione che il Ministro operi una sostanziale rivisitazione del testo, che ne modifichi la filosofia e l'impianto recependo le giuste istanze delle categorie professionali – prima fra tutte quella dei medici – che finora non sono state nemmeno interpellate benché costituiscano il vero cardine del Servizio sanitario nazionale.

In primo luogo non sono definiti in maniera sufficientemente chiara i ruoli attribuiti ai diversi livelli istituzionali: peraltro, in generale, lo Stato si vede assegnati poteri estremamente penetranti, mentre la competenze delle regioni sono riconosciute con malcelata sufficienza; la scelta di rafforzare il ruolo dei comuni, inoltre, appare foriera di conseguenze negative, in termini di lottizzazione e di dannosi campanilismi. C'è poi da attendersi che i numerosi decreti ministeriali previsti saranno emanati con ritardo oppure rimarranno inattuati, determinandosi così una situazione che è l'esatto contrario della perseguita razionalizzazione.

La disciplina in materia di accreditamenti e di fondi integrativi non risulta affatto funzionale rispetto all'obiettivo di incrementare la concorrenza tra settore pubblico e privato mentre, per quanto riguarda l'orga-

nizzazione delle aziende sanitarie locali, sono eccessivi i poteri attribuiti al direttore generale e gli organi consultivi previsti non risultano idonei a coinvolgere effettivamente la dirigenza sanitaria e medica in particolare nelle attività di programmazione e gestione. L'assetto dei distretti e dei dipartimenti non sfugge, poi, a fondate critiche di genericità.

Particolarmente discutibile appare la normativa concernente la dirigenza sanitaria: essa non solo rende ambigua ed incerta la distinzione delle funzioni fra dirigenti di primo e di secondo livello, ma è anche diretta ad imporre una sorta di lavoro a termine a tutti i dirigenti di secondo livello ed affida alla pura discrezionalità politica la scelta dei dirigenti apicali. Inoltre la disciplina proposta nega un'effettiva libertà di opzione fra attività intramuraria ed extramuraria, tanto da rendere meramente virtuale il diritto all'esercizio della libera professione, ed introduce il principio dell'esclusività del rapporto con modalità per molti versi discriminanti. Disparità di trattamento possono altresì ravvisarsi in ordine alle disposizioni relative alle incompatibilità e al limite di età per il collocamento in pensione; risulta peraltro erroneo porre sullo stesso piano, in riferimento a quest'ultimo aspetto, i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i medici convenzionati.

Il senatore Bruni sottolinea poi come lo schema di decreto non affronti l'annoso problema della disoccupazione dei medici e nel complesso delinei un Servizio sanitario nazionale caratterizzato da forti elementi di rigidità e di autoritarismo, e pervaso dall'ossessione di contenere la spesa. Tutto ciò non può non condizionare negativamente l'opera prestata dai medici, scardinando il rapporto di fiducia tra questi e i pazienti e trasformando la figura del dottore in una sorta di censore dei bisogni di cura del malato. Non è un caso, del resto, che il testo governativo abbia raccolto critiche e proteste da parte di tutti, dalle regioni alle associazioni degli utenti, dai sindacati agli ordini professionali: ciò non può destare stupore, ove si abbia presente il totale disprezzo del metodo concertativo con cui lo schema di decreto legislativo è stato elaborato.

Alcune intuizioni positive pure presenti nel testo – quali la conferma dell'ambizione universalistica del Servizio sanitario nazionale, la volontà di liberalizzare la gestione aziendale, la valorizzazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e l'attenzione dedicata alla ricerca – non sono sufficienti, conclude il senatore Bruni, a bilanciare le esposte considerazioni critiche che, per essere superate, richiedono invece una incisiva riformulazione delle disposizioni recate dallo schema di decreto.

Il senatore MONTELEONE ribadisce in primo luogo le considerazioni già svolte in sede di esame della legge delega circa l'inopportunità della scelta di utilizzare lo strumento della legislazione delegata, che si configura come una mortificazione dell'autonomia del Parlamento; ciò è tanto più evidente per questioni, come quella della formazione continua del personale sanitario, sulle quali lo schema di decreto legislativo interviene sostanzialmente modificando il proficuo e complesso lavoro svolto dalla Commissione sanità del Senato, che ha attualmente all'esame un testo unificato su questa materia.

Riservandosi di intervenire puntualmente sugli specifici punti del testo in esame in sede di valutazione delle proposte di osservazioni e condizioni, il senatore Monteleone osserva che, come del resto evidenziato in precedenti interventi, l'intero sistema della gestione della sanità proposto dallo schema di decreto legislativo in esame, nel suo centralismo, appare ispirato alla volontà di colpire esperimenti gestionali avviati da alcune regioni in contrasto con la filosofia del servizio pubblico proposta dal Ministro della sanità. In particolare lo schema appare in molti punti pedissequamente influenzato dal confronto ormai da lungo tempo in corso tra il Ministro della sanità e la regione Lombardia.

A tale proposito va ricordato che questa regione, insieme alla Lucania, fu indicata, dopo l'approvazione della riforma sanitaria del 1978, come quella nella quale si sarebbero dovuti monitorare nel corso degli anni gli effetti della riforma e le sue realizzazioni. Forse proprio questa sovraesposizione della regione Lombardia ha fatto sì che essa, portatrice di un modello di assistenza sanitaria più libero e articolato di quello perseguito dal Governo, fosse accusata dall'attuale Ministro di aver adottato una linea troppo favorevole alla sanità privata, foriera di accreditamenti selvaggi che a loro volta avrebbero determinato sprechi di risorse e ipertrofia dell'offerta.

Si tratta di accuse che non possono essere assolutamente condivise.

Per quanto riguarda infatti l'asserito eccesso della regione degli accreditamenti delle strutture private, va operata una distinzione tra gli accreditamenti provvisori, per i quali la regione Lombardia si è limitata ad accreditare tutti i posti letto delle strutture che erano già convenzionate, e gli accreditamenti a regime per i quali la regione ha scelto criteri particolarmente rigorosi. Il frutto di tale politica è un'offerta razionale e tutt'altro che ipertrofica, laddove si consideri che i posti letto per 100.000 abitanti sono inferiori di ben 0,3 posti al tetto indicato dalla legge.

Anche per quanto riguarda la supposta onerosità di servizio, va rilevato che il *deficit* della sanità lombarda – a fronte di un servizio che è per comune ammissione di buona qualità – è, ponderato con la popolazione residente, inferiore alla media nazionale, diversamente da quanto avviene per altre regioni spesso portate ad esempio di efficienza.

In conclusione il senatore Monteleone ribadisce un giudizio complessivamente negativo su un testo che, mentre riapre la strada per la politicizzazione della gestione della sanità, mortifica l'autonomia regionale, come illustra la scelta di predeterminare astrattamente per legge le dimensioni dei bacini dei distretti.

Il senatore MIGNONE si dissocia in primo luogo dalle critiche formulate da taluni colleghi circa la presunta non correttezza dell'ordine seguito dal Governo nell'acquisizione dei pareri sullo schema di decreto legislativo che è invece perfettamente conforme alla legge.

Nell'esprimere una valutazione sostanzialmente positiva sul testo in esame, egli ritiene però che debba essere ridimensionato un ruolo potenzialmente invasivo del governo centrale rispetto all'autonomia regionale. In particolare, mentre appaiono sovente sovradimensionati i poteri sostitutivi riconosciuti al Ministro, è necessario evitare che la capacità di governare la sanità delle regioni sia inficiata attraverso la riduzione delle loro funzioni di programmazione della sanità sul territorio. A questo proposito è sicuramente impropria la predefinita dell'entità della platea dei distretti, la cui individuazione avrebbe dovuto essere lasciata alle regioni che sono in grado di valutare le specifiche esigenze del territorio in particolare in relazione alle necessità delle aree meno popolate e geograficamente accidentate.

Il senatore CAMERINI osserva in primo luogo che la vivacità del dibattito in corso testimonia la difficoltà di conseguire un consenso ampio sulle questioni riguardanti il governo della sanità, che sono in tutto il mondo attualmente oggetto di un acceso dibattito politico-culturale. In particolare non stupisce che gli aspetti più innovativi del provvedimento possano essere oggetto di critiche, determinate da elementi di conservatorismo che sono presenti nella nostra come in tutte le società e dalle inevitabili resistenze di carattere corporativo delle categorie più forti.

Ciò premesso, non vi è dubbio che molte di queste critiche meritino la più attenta considerazione, in particolare per quanto riguarda il carattere eccessivamente centralistico e burocratico che da più parti è stato individuato come caratteristico del documento.

Un esempio di eccessivo burocratismo, a suo parere, è rintracciabile nell'istituzione e nella composizione del collegio sindacale delle aziende sanitarie formato con criteri di rappresentatività delle categorie, laddove la crescente complessità della gestione contabile delle aziende stesse dovrebbe consigliare di affidare, come avviene in tutte le grandi aziende, tale funzione a personale professionalmente qualificato. Un altro esempio di questo rischio di eccessivo burocratismo lo si può riscontrare nelle qualifiche richieste per ricoprire la funzione di direttore di distretto: mentre infatti deve essere valutata molto positivamente la scelta di affidare tale funzione a un dirigente sanitario non necessariamente medico – si pensi alla specifica esperienza di molti psicologi nel campo dell'integrazione socio-sanitaria – è invece discutibile la possibilità che questa funzione sia svolta da un soggetto sulla base della mera qualifica dirigenziale rivestita in aziende o enti pubblici o privati comunque qualificati.

Il senatore Camerini si sofferma quindi sulla parte relativa alla problematica della formazione continua del personale sanitario.

Pur non condividendo le critiche del senatore Monteleone circa una violazione delle prerogative del Parlamento, egli ritiene che il Governo potrebbe utilmente tener conto del lavoro svolto in Commissione. Il testo in esame, infatti, benché sia nel complesso apprezzabile, è certamente suscettibile di essere perfezionato; in particolare è discutibile la scelta di indicare puntualmente le tipologie delle attività di formazione continua, ciò che rischia di produrre una inopportuna rigidità a fronte delle

sempre nuove metodologie, in particolare nel campo dei sistemi *self learning*, elaborate dalla pedagogia sanitaria. Allo stesso modo appare inopportuna la decisione di affidare ad una Commissione nazionale l'identificazione non dei soli criteri di accreditamento, ma degli accreditamenti specifici.

Il senatore Camerini rileva poi l'insufficienza del testo per quanto riguarda la problematica afferente agli ospedali di insegnamento, per i quali in particolare va affrontata la questione relativa alle condizioni tanto per l'accREDITAMENTO delle strutture quanto per gli operatori.

Infine l'oratore fa presente l'opportunità di rivedere taluni istituti previsti dal testo nei quali sembra configurarsi una sovrapposizione di competenze, come avviene tra il Consiglio sanitario aziendale e il collegio di direzione strategica.

Il senatore Baldassare LAURIA osserva in primo luogo che l'obiettivo del testo in esame postula il perseguimento di una minore onerosità del sistema da un lato e di una assistenza migliore e più uniforme dall'altro.

Se questi sono gli obiettivi, non si può rifiutare a priori un certo rafforzamento del potere di coordinamento e di controllo da parte del Ministero che indubbiamente emerge dal testo in discussione. È peraltro necessario evitare che questo rafforzamento si traduca in un *vulnus* dell'autonomia regionale ed a questo proposito egli non può che concordare con l'invito che è stato rivolto da più parti a ridimensionare i poteri sostitutivi del Governo previsti dallo schema di decreto.

Rinviando all'esame delle proposte di osservazione e condizioni l'analisi puntuale del provvedimento, egli concorda fin da ora con l'invito che è stato rivolto da più parti ad una valorizzazione delle parti concernenti la formazione sia specialistica che continua. Infine esprime preoccupazione per le norme relative al collocamento a riposo dei medici che, nell'attuale configurazione della carriera sanitaria, determineranno l'impossibilità per la maggioranza dei professionisti di conseguire il massimo della pensione.

Il senatore PAPINI, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva del provvedimento, si sofferma in particolare sulla critica mossa dagli esponenti dell'opposizione circa il supposto rischio di ripolitizzazione del governo della sanità che sarebbe insito nell'articolato.

In proposito egli ritiene che la garanzia di una corretta gestione del sistema sanitario non risieda – come molti in questi anni hanno voluto sostenere, forse per reazione alle inefficienze e ai guasti provocati dal sistema dei comitati di gestione – nell'esclusione della dimensione politica a vantaggio di quella tecnico-amministrativa, ma nella distinzione degli ambiti propri di competenza della politica e dell'amministrazione. È infatti giusto e necessario che le scelte di fondo concernenti l'individuazione degli obiettivi di salute da perseguire siano rimesse all'autorità politica, che è quella responsabile di fronte ai cittadini: in questo modo, oltretutto, si garantisce l'autonomia dei dirigenti delle aziende che, in quanto responsabili del raggiungimento degli obiettivi ufficialmente fis-

sati a livello politico, dovranno essere necessariamente impermeabili alle sollecitazioni politiche che siano in contrasto con questi stessi obiettivi.

Il senatore Papini si sofferma quindi su due elementi a suo parere critici del testo in discussione rispetto ai quali, in coerenza del resto con quanto da lui sostenuto in qualità di relatore del disegno di legge delega, non può che esprimere una posizione di dissenso.

In primo luogo, per quanto riguarda la questione della programmazione degli accessi ai corsi di laurea, egli fa presente che la soluzione adottata dal decreto appare viziata da eccesso di delega, dal momento che il Senato aveva esplicitamente soppresso il riferimento ai corsi di laurea. Le ragioni di tale soppressione restano a suo parere valide in quanto la programmazione degli accessi ai corsi di laurea e l'istituzione di un eventuale numero chiuso sono pienamente condivisibili in relazione alle capacità didattiche delle Università, ma non in relazione ad un presunto fabbisogno del sistema sanitario nazionale – che oltretutto potrebbe in ipotesi essere uguale a zero – perché ciò si tradurrebbe in un travisamento della funzione di formazione culturale dell'istruzione universitaria.

La seconda questione sulla quale il senatore Papini rimarca il proprio dissenso è quella relativa al sistema della libera professione intramuraria.

Egli ricorda di avere più volte sottolineato come il criterio corretto per realizzare l'esclusività del rapporto è quello di stabilire il principio per cui il medico dipendente dell'azienda sanitaria può svolgere attività esterna solo in nome e per conto dell'azienda medesima, non diversamente da quanto avviene in altre realtà aziendali. La soluzione dell'*intramoenia* rappresenta un elemento di inefficienza del sistema nel momento in cui implica la creazione di una seconda linea di attività delle aziende pubbliche parallela alla prima e destinata a sottrarre risorse.

La senatrice DANIELE GALDI si sofferma su quelli che ritiene elementi qualificanti dello schema di decreto legislativo.

In primo luogo ella valuta positivamente il recupero del ruolo dei comuni. Lungi dal voler reintrodurre il sistema dei comitati di gestione, il testo in esame fa dei comuni gli enti esponenziali dei bisogni del territorio, che rischiano spesso di essere negletti nell'attuale sistema di governo delle aziende sanitarie che, ella osserva, nel suo carattere assolutamente monocratico rappresenta un *unicum* rispetto ai modelli gestionali non solo delle aziende pubbliche ma anche delle società private.

Dopo aver ribadito la valutazione positiva del Gruppo dei Democratici di Sinistra sugli elementi di novità nel processo di definizione dell'esclusività del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale contenuti nello schema di decreto in esame, la senatrice Daniele Galdi si sofferma poi sugli elementi fortemente innovativi recati dal testo in esame in materia di integrazione socio-sanitaria.

A tale proposito ella osserva come in passato abbiano dato risultati assolutamente infelici le esperienze di delega alle aziende sanitarie da parte dei comuni in materia di gestione degli interventi di carattere so-

ciale. È infatti evidente, oltre che certamente comprensibile, la difficoltà culturale che incontra il sistema sanitario a confrontarsi con problematiche ed interventi di carattere sociale. In questo senso ella nutre una certa perplessità circa le qualifiche richieste per ricoprire il ruolo di direttore distrettuale, in quanto la preferenza che viene accordata ai medici per lo svolgimento di tale funzione appare incongrua rispetto alle specifiche esperienze professionali che si richiedono per l'organizzazione dell'integrazione socio-sanitaria.

La senatrice Daniele Galdi si sofferma quindi sulla questione, che ha sollevato numerose perplessità, della definizione in decreto della platea dei distretti, il cui limite demografico è stato identificato in 60.000 abitanti. Ella ritiene che le ragioni di tale decisione siano comprensibili e condivisibili, dal momento che era certamente opportuno evitare il rischio che, ove le regioni fossero state libere di definire l'ampiezza del distretto, si fosse aperto uno spiraglio per assecondare la tentazione di moltiplicare i costi. Tuttavia è opportuno riservare alla regione la possibilità di prevedere un'entità demografica diversa per le zone di montagna.

Il presidente CARELLA esprime una valutazione ampiamente positiva del decreto in esame e si sofferma in particolare sulle critiche da più parti sollevate in ordine ad una presunta impostazione centralistica del documento.

Egli ritiene che la filosofia del decreto sia caratterizzata dalla preoccupazione di garantire effettivamente l'interesse collettivo e il diritto dei cittadini alla tutela della salute.

Quei poteri sostitutivi che lo schema di decreto è stato accusato di concedere al Governo con troppa larghezza, infatti, non sono che strumenti di garanzia diretti a tutelare il cittadino contro l'inadempienza della legge da parte delle regioni. La mancata attuazione dei piani di riordino della rete ospedaliera, i gravissimi ritardi nel processo di superamento degli ospedali psichiatrici, la perdurante assenza in molte regioni del Piano sanitario nazionale, sono esempi che dovrebbero far riflettere sull'opportunità di assicurare il potere sostitutivo del Governo.

Le stesse regioni del resto, che pure dovrebbero essere le prime a sentirsi vulnerate da una presunta impostazione centralistica dello schema di decreto, hanno riconosciuto nelle loro osservazioni la necessità e l'utilità della previsione dei poteri sostitutivi.

Il presidente Carella dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Egli comunica, poi che il relatore Di Orio, concorde il Ministro, svolgerà la sua replica dopo l'effettuazione delle audizioni in Ufficio di Presidenza allargato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ, 13 MAGGIO

Il presidente CARELLA avverte che la Commissione, oltrechè nella seduta di domani, già convocata, tornerà a riunirsi giovedì 13 maggio alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 23.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

307^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(3960) Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**(Parere alla 2^a Commissione. Questione di competenza)

Il presidente GIOVANELLI riferisce sul disegno di legge in titolo che, pur essendo stato assegnato alla Commissione giustizia, mira in realtà ad introdurre nel Codice penale talune disposizioni che avrebbero grande rilevanza per la politica dell'ambiente; il provvedimento, difatti, piuttosto che riordinare il sistema delle sanzioni introducendo figure tipiche di reato, mira ad introdurre alcune fattispecie soltanto apparentemente tipiche, figure che in realtà si aggiungerebbero a quelle esistenti. Si pensi, in particolare, all'articolo 452-*bis* che, se introdotto nel Codice penale, punirebbe con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo. In tale modo, nella sostanza, il delitto di inquinamento ambientale verrebbe a coincidere con qualsiasi violazione della normativa ambientale, di talché il sistema sanzionatorio delineato dalla vigente normativa verrebbe praticamente superato, in contrasto con la tendenza affermatasi in favore del cosiddetto delitto penale minimo.

In altre parole, sulla base di quanto previsto dal disegno di legge n. 3960, l'attuale sistema sanzionatorio amministrativo e penale contravvenzionale previsto per la violazione delle norme di tutela dell'ambiente verrebbe superato dall'introduzione dei delitti di inquinamento ambientale e di distruzione del patrimonio naturale, con significative novità rispetto a quanto statuito finora dalla 13^a Commissione permanente del Senato.

Per tali ragioni, appare opportuno sollevare questione di competenza, chiedendo l'assegnazione del disegno di legge in titolo alle Commissioni 2^a e 13^a riunite.

Il senatore SPECCHIA conviene sulla proposta del Presidente e ricorda che l'esigenza di introdurre nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente era emersa in sede di Commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti, nella considerazione che la disciplina vigente non consentirebbe al Magistrato di perseguire in modo efficace gli autori di danni all'ambiente appartenenti ad organizzazioni criminali. Sarebbe inoltre opportuno, in via generale, che l'Ufficio di Presidenza della 13^a Commissione chiedesse un incontro al Presidente del Senato per rappresentare l'opportunità di affermare la competenza primaria della Commissione ambiente su tutti i disegni di legge in materia di diritto ambientale.

Il senatore RIZZI concorda con quanto testé osservato dal senatore Specchia e coglie l'occasione per ricordare come già altre volte la 13^a Commissione permanente sia stata pretermessa all'atto dell'assegnazione dei disegni di legge in materia di diritto ambientale.

Il senatore VELTRI fa presente che il Gruppo Democratici di Sinistra conviene sulla proposta del presidente GIOVANELLI ed osserva che eventualmente, in alternativa ad un incontro dell'Ufficio di Presidenza con il Presidente del Senato, si potrebbe dar mandato al Presidente della Commissione di attivarsi affinché venga affermata la piena competenza della Commissione ambiente per quanto riguarda l'esame dei disegni di legge come quello in titolo.

Il presidente GIOVANELLI prende atto di quanto testé rilevato in merito all'opportunità di chiedere un incontro dell'Ufficio di Presidenza della Commissione con il Presidente del Senato per affrontare il tema dell'assegnazione dei disegni di legge volti ad introdurre norme che devono essere ricondotte al diritto ambientale.

Sulla proposta di sollevare questione di competenza, rivendicando l'assegnazione del disegno di legge alle Commissioni 2^a e 13^a riunite, la Commissione conviene unanime.

Schema di decreto legislativo recante : «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414)

(Osservazioni alla 7^a Commissione: esame e rinvio)

(R139 b 00, C07^a, 0043^o)

Il presidente GIOVANELLI riferisce sullo schema di testo unico il quale, al titolo II, opera il coordinamento formale e sostanziale, nonché il riordino e la semplificazione dei procedimenti di cui alla vigente normativa sui beni paesaggistici ed ambientali contenuta nella legge n. 1497 del 1939 (cosiddetta legge Bottai), nell'articolo 82 del decreto

legislativo n. 616 del 1977, nel decreto-legge n. 312 del 1985 (cosiddetta legge Galasso) e da ultimo nell'articolo 52, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 (cosiddetta legge Bassanini). La delega conferita dal Parlamento al Governo è stata interpretata in senso alquanto restrittivo rispetto a quanto fatto in altre occasioni, e non è stato quindi affrontato il tema della ricomposizione della normativa di tutela paesaggistico-ambientale e della normativa in materia urbanistica.

La normativa di cui al Capo I del titolo II è ispirata al principio che il valore costituzionale del paesaggio non può esaurirsi nella dimensione estetica delle bellezze naturali, ed è contraddistinta dalla scelta – risalente alla cosiddetta legge Galasso – di prevedere anche vincoli paesaggistici generalizzati in ordine a varie porzioni e a numerosi elementi del territorio, individuati secondo tipologie paesistiche, ubicazionali o morfologiche, nell'intento di approntare una tutela del paesaggio improntata ad integralità e globalità. L'articolo 134, pertanto, riproduce l'articolazione in due categorie dei beni ambientali tutelati, già presente nella legislazione vigente: le bellezze individue e le bellezze d'insieme, individuate mediante un provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico in base agli elenchi compilati dalle regioni su base provinciale. Al riguardo all'articolo 136 occorrerebbe precisare che della Commissione istituita in ciascuna provincia per la compilazione degli elenchi fanno parte anche i sindaci dei comuni interessati.

L'articolo 136, al comma 6, riproduce la previsione vigente per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, norma che va ricollegata alla previsione della facoltà per la regione di indire una inchiesta pubblica (articolo 137), disposizione che peraltro desta qualche perplessità; l'articolo 139, sull'emanazione e la notifica del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, poi, non reca in realtà vere innovazioni normative, giacché la mancata previsione della ricorribilità entro tre mesi del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico appare corretta, in quanto, trattandosi di un ricorso gerarchico improprio, deve ritenersi che tale gravame sia venuto meno già all'epoca della delega delle funzioni alle regioni.

Con riferimento all'articolo 140, sarebbe opportuno che, al comma 3, venisse conferita non solo ai comuni e ai soggetti interessati, ma anche alle regioni ed agli altri enti locali la possibilità di presentare osservazioni al Ministero. L'articolo 141, poi, dovrebbe essere riformulato, dal momento che, presumibilmente, si intendeva far riferimento agli elenchi integrativi approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 140, e non già agli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 135.

L'articolo 142 riproduce l'articolo 82, comma 5, del decreto legislativo n. 616, come introdotto dalla «legge Galasso», esplicitando la data del 6 settembre 1985 come limite temporale dell'eccezione al vincolo. Sarebbe opportuno probabilmente rivedere il comma 3 di tale articolo, al fine di prevedere per l'esercizio del potere di conferma del Ministero un procedimento analogo a quello definito dall'articolo 140 per l'integrazione degli elenchi. Qualche precisazione occorrerebbe fare anche per quanto attiene al comma 4 dello stesso articolo, laddove si stabilisce che l'eccezione al vincolo prevista dal precedente comma 2 non si ap-

plica ai sensi dell'articolo 135, apparendo opportuno far riferimento anche agli articoli 136 e 140.

L'articolo 145, al comma 1, stabilisce che le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali di cui all'articolo 142 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali; tale disposizione riproduce la normativa sul punto dettata dalla «legge Galasso», mentre innova la legislazione vigente il comma 2 dello stesso articolo che prevede che la pianificazione paesistica è facoltativa per le vaste località di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 135 incluse negli appositi elenchi.

Di un certo rilievo è poi la normativa di cui al comma 2 dell'articolo 146, ove si stabilisce che i piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico territoriali. Quanto poi all'articolo 159, comma 1 – che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere sui beni ambientali indicati nell'articolo 142 sottoposti a tutela – la previsione ivi contenuta potrebbe apparire non pienamente corrispondente al precetto della determinatezza della fattispecie e della sanzione penale, anche se la Corte costituzionale ha più volte respinto le questioni di legittimità sollevate in riferimento all'articolo 1-sexies della «legge Galasso».

Quanto poi all'articolo 23, di cui al Titolo I, l'ultimo periodo del comma 3 innova per certi versi la normativa vigente stabilendo che decorso il termine di cui allo stesso comma, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata si intendono accolte. Il successivo articolo 25 disciplina inoltre il caso in cui l'autorizzazione riguardi progetti comportanti valutazione di impatto ambientale, contrastando però per certi versi con gli indirizzi di politica legislativa cui è ispirato il disegno di legge sulla valutazione di impatto ambientale già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, secondo il quale la V.I.A. costituisce autorizzazione ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale, ivi comprese le autorizzazioni di cui alla «legge Bottai».

In conclusione, il presidente Giovanelli invita la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sullo schema di testo unico in titolo, nella considerazione che il Governo si è sostanzialmente attenuto ai limiti fissati dal Parlamento al momento del conferimento della delega, con alcune osservazioni, fra cui quella che l'articolo 123 *bis* – riproducendo l'articolo 70 della «legge Bottai» e stabilendo che chiunque non ottempera ad un ordine dato dal Ministero in conformità del Titolo I è punito con le pene di cui all'articolo 650 del Codice penale – pone in sostanza una norma penale in bianco poco compatibile con i principi della sussidiarietà e della frammentarietà dell'intervento penale quale *extrema ratio*.

Si apre il dibattito.

Il senatore MAGGI ravvisa, nell'articolo 145, comma 1, dello schema di decreto in titolo, una sostanziale reiterazione degli elementi normativi che già resero inefficace la legge «Galasso»: l'attribuzione di competenze alle regioni in materia di piani paesistici territoriali si traduce, da oltre tredici anni, in un sostanziale blocco della programmazione urbanistica comunale, soprattutto nei comuni rivieraschi su cui gravano i vincoli paesistici. A fronte del mancato esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo – che invano si è impegnato ad una più incisiva considerazione delle proprie potestà surrogatorie – i privati che investono risorse nel bene-casa si vedono assai spesso posti al di fuori della legge; all'origine di tutto ciò sono le inadempienze regionali, che rendono impossibile lo stesso aggiornamento dei piani urbanistici comunali. La Commissione dovrebbe cogliere l'occasione rappresentata dall'esame dello schema in titolo per imprimere un nuovo stimolo alle regioni affinché provvedano agli adempimenti di loro competenza.

Sull'ordine dei lavori il senatore RIZZI richiede il rinvio del seguito dell'esame per consentire a tutti i Gruppi uno studio accurato dello schema di decreto, il cui testo è di ingenti proporzioni e solo oggi è disponibile per i Commissari che abbiano appreso ieri della messa all'ordine del giorno. Aderisce il senatore CARCARINO, secondo cui il parere contrario espresso dalla Conferenza unificata tra Stato ed autonomie locali va tenuto nel debito conto, anche acquisendo la posizione di un competente rappresentante del Governo. Il senatore MANFREDI ravvisa comunque nel testo elementi preoccupanti, riconducibili all'eccessiva disinvoltura nell'attivazione del meccanismo espropriativo e di quello sanzionatorio.

Il presidente GIOVANELLI, acquisite informazioni circa i tempi di esame presso la Commissione di merito, ritiene possibile accedere alle richieste avanzate, pur ricordando che i tempi di espressione delle osservazioni non dovranno interferire, ritardandoli, con quelli di espressione del parere su atti del Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0037^o)

Il Presidente Franco FRATTINI rende alcune comunicazioni, cui segue un breve dibattito.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 14,15.

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice.

Audizione dell'avvocato Antonio Bargone sottosegretario di Stato delegato a coordinare l'attuazione degli interventi straordinari del Belice di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici

(R048 000, B81ª, 0001ª)

In apertura di seduta il Presidente Lauricella ricorda che la Commissione deve essere riconoscente al sottosegretario Bargone per la sensibilità e l'impegno profusi nel seguire i problemi che riguardano la ricostruzione della Valle del Belice.

Dopo aver menzionato il quadro generale dell'indagine conoscitiva in cui si iscrive questa seconda audizione del sottosegretario Bargone, il Presidente fa riferimento ad una recente nota redatta congiuntamente dai sindaci della Valle del Belice nella quale si lamenta la mancata attuazione delle leggi n. 662 del 1996 e 335 del 1997, che prevedevano uno stanziamento complessivo nel quadriennio per l'ammontare di 573 miliardi. In particolare, per quanto si riferisce al settore dei mutui, sarebbe auspicabile un'iniziativa del sottosegretario Bargone perché sia applicato l'ordine del giorno presentato in sede di legge finanziaria dal vicepresidente della Commissione Lucchese – accolto dal governo come raccomandazione – inteso ad ottenere che gli adempimenti ministeriali abbiano luogo in tempi ravvicinati, in un primo momento identificati con la scadenza del 31 gennaio 1999.

Sempre nella nota redatta dai sindaci si chiede di conoscere, per quanto concerne l'accumulo delle liquidità che impedisce un ulteriore accreditamento di fondi da parte del Tesoro alla regione siciliana, se la normativa vigente consenta alla regione margini di valutazione discre-

zionale tali da decidere o comunque influire in maniera determinante sui tempi di effettiva erogazione delle risorse.

In altre parole si chiede quale sia l'interpretazione del Ministero dei Lavori Pubblici in ordine alle disposizioni di cui alla legge n. 120 del 1997, nella parte in cui prescrive che, una volta approvato il piano di riparto da parte del ministro dei Lavori Pubblici, con il parere della Commissione bicamerale, «il ministro del Tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la quale assegna, a ciascun comune, le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi».

Il sottosegretario Bargone ringrazia per le parole di apprezzamento e svolge una breve relazione nella quale dà conto degli ultimi provvedimenti. Ricorda in particolare, per quanto riguarda il problema dei mutui, come il decreto ministeriale 319 del 25/2/98 abbia provveduto a ripartire la somma di 225 miliardi che poi, in sede di applicazione, ha subito una maggiorazione poiché, come rilevato dal Tesoro, l'attualizzazione del netto ricavo dei mutui dava un maggiore importo di lire 48 miliardi rispetto alla cifra iniziale. A seguito di tale modifica, il CIPE ha provveduto nel corso di quest'anno con la delibera n. 28, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ad aggiornare la precedente assegnazione. L'amministrazione dei Lavori Pubblici, non appena la predetta delibera sarà pubblicata, si impegna ad emanare nuovo decreto con importo attualizzato, ripartendolo in misura proporzionale alle quote precedentemente assegnate con il decreto ministeriale n. 319 del 25 febbraio 1998.

Per quanto riguarda lo stanziamento complessivo di 300 miliardi, la cifra di lire 77,718 miliardi per l'esercizio 98 è stata ripartita con decreto ministeriale 1095 del 9/7/98 a carico del capitolo 8817 del Tesoro. Analogamente la cifra di 75 miliardi, prevista per il corrente esercizio finanziario, è stata ripartita con decreto ministeriale 331 del 5/3/99, sempre a carico del capitolo 8817 del Tesoro.

Per quanto concerne le preoccupazioni manifestate dal Presidente Lauricella, che egli sente di fare proprie, si assume l'impegno di rivolgere una sollecitazione formale al Ministero del Tesoro perché gli adempimenti di competenza di quel Ministero siano sollecitamente espletati. Per quanto poi si riferisce al grave problema della liquidità che accumulandosi su determinati capitoli non consente ulteriori accreditamenti a favore della regione siciliana, sostiene che la lettera della legge n. 120 del 1987 sia sufficientemente chiara nel prescrivere alla regione siciliana di assegnare, come tramite di tesoreria, i fondi a ciascun comune beneficiario. Il termine di dieci giorni indicato dalla legge, per quanto sia ordinatorio, è tuttavia indicativo dell'assenza di qualsiasi margine discrezionale, che nel caso in specie non avrebbe pertanto un fondamento nella lettera e nello spirito della legge. Anche su questo delicato problema si assume l'impegno di sollecitare dalla regione siciliana gli opportuni chiarimenti.

Prendono la parola i senatori Lo Curzio, Lauria e Barrile per significare al sottosegretario Bargone il loro apprezzamento e l'invito ad adoperarsi anche perché la precedente quantificazione del fabbisogno

occorrente alla ricostruzione sia aggiornato alla luce di elementi nuovi come sono quelli che concernono il dato obiettivo della lievitazione dei costi di costruzione, la necessità di effettuare ulteriori adempimenti per la chiusura delle pratiche e soprattutto l'esigenza di rivedere la priorità in materia di piani per opere pubbliche.

Dopo che il sottosegretario Bargone ha ribadito l'impegno ad accelerare tutti gli adempimenti che comunque investano la competenza del governo centrale, tenuto conto che l'assegnazione di fondi è sempre da considerare reversibile fino a quando non sia erogato lo stanziamento effettivo, il Presidente Lauricella chiude la seduta informando che è immediatamente convocata una riunione dell'ufficio di presidenza unitamente ad una folta rappresentanza dei sindaci della Valle del Belice, che sono a Roma, ed ovviamente alla presenza del sottosegretario Bargone.

La seduta termina alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

135^a Seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 13,50.

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(852) **BUCCIERO e CARUSO Antonino.** – *Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(Parere su testo unificato alla Commissione speciale per l'infanzia: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore BESOSTRI che, ricordato il contenuto del testo unificato, propone la formulazione di un parere favorevole, con un'osservazione concernente le forme di collaborazione, previste all'articolo 6, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome e i relativi enti locali, che non possono essere oggetto di legislazione nazionale rientrando nella potestà normativa delle regioni medesime; occorrerebbe chiarire, inoltre, quanto disposto dall'articolo 1, primo capoverso, esplicitando che il termine di due anni ivi previsto deve essere superato per dichiarare d'ufficio lo stato di adottabilità; le norme sanzionatorie contenute nell'articolo 31, infine, dovrebbero essere riviste alla luce dei principi del cosiddetto diritto penale minimo.

La Sottocommissione concorda.

(3950) PIZZINATO ed altri – *Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi*

(Parere alla 11^a Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MUNDI che, illustrato il disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,05.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1999

193^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta e per la difesa Rivera.

La seduta inizia alle ore 9,10.

(3593-B) Emendamenti al disegno di legge: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore MORANDO segnala, nell'ambito degli emendamenti trasmessi, l'emendamento 11.103 il quale implica una modalità di copertura tecnicamente non corretta, pur perseguendo, in connessione con l'emendamento 11.102 una finalità di dilazione della spesa.

Si associa il sottosegretario MACCIOTTA.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione dell'emendamento 11.103, per il quale il parere è contrario.

(3978) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi

(Parere alla 4^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge relativo alla missione in Albania. Con riferimento

all'emendamento 6.0.2, si segnala che l'accantonamento del Tesoro non presenta sufficienti disponibilità; per ciò che concerne l'emendamento 6.0.1, occorrerebbe acquisire indicazioni sulla disponibilità delle risorse indicate al comma 10 ed elementi sulla quantificazione degli effetti finanziari attesi dell'emendamento. In relazione all'emendamento 1.6, inoltre, occorre valutare, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se possa prefigurare un trattamento più oneroso di quanto previsto nel testo del disegno di legge in titolo.

L'emendamento 2.3, infine, prevede che il reclutamento di volontari di truppa in ferma breve possa essere effettuato – oltre che nel rispetto del relativo contingente annuale autorizzato con legge di bilancio – in modo tale da garantire l'invarianza della spesa rispetto al contingente di volontari in servizio permanente o a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva; occorrerebbe valutare se la clausola di invarianza della spesa, senza individuazione del limite di unità reclutabili, sia sufficiente a garantire l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore sull'emendamento 6.0.2, mentre ritiene che l'emendamento 1.6 non comporti un aggravio di spesa; relativamente all'emendamento 6.0.1, esprime poi avviso contrario in considerazione del fatto che utilizzerebbe pressoché totalmente la disponibilità del Fondo richiamato nel comma 10 senza, peraltro, modificare le finalità della relativa legge. Infine, si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.3.

Il sottosegretario RIVERA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 ed una contrarietà nel merito dell'emendamento 1.6.

Il senatore RIPAMONTI fa presente che le considerazioni del rappresentante del Tesoro non attengono specificamente a ragioni di copertura ma alla finalità della spesa che, comunque, rientrerebbe nella *ratio* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione dell'emendamento 6.0.2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento 6.0.1, per il quale il parere è contrario.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.

194ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3974) BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei Beni culturali

(Parere alla 7ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione con osservazioni)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 4 maggio.

Il relatore FERRANTE fa presente che la Sottocommissione ha rinviato, su richiesta del rappresentante del Governo, l'esame del disegno di legge in titolo al fine di approfondire i rilievi segnalati.

Il sottosegretario GIARDA osserva che l'autorizzazione per i soprintendenti a contrarre mutui comporta il finanziamento di autorizzazioni di spesa attraverso l'indebitamento; ricorda brevemente che, con la legge finanziaria per il 1998, sono state soppresse le autorizzazioni a contrarre mutui direttamente da parte dello Stato. Pur essendovi state successivamente alcune deroghe, ritiene opportuno riformulare l'articolo 1, comma 1, al fine di distinguere l'autorizzazione di spesa relativa ai beni non statali – per i quali si prevede una autorizzazione quale limite di impegno, che consentirà l'attivazione di mutui da parte di soggetti non statali – e l'autorizzazione di spesa, triennale, per i beni statali. Ricorda, inoltre, che, in base ad indicazioni esplicitate nel Documento di programmazione, le autorizzazioni per limiti d'impegno devono avere una durata di quindici anni e in tal senso, deve essere riformulato anche l'articolo 2, comma 1. In relazione all'articolo 2, comma 3, propone di indicare che l'erogazione del contributo sia limitato al 1999, mediante utilizzazione delle disponibilità del conto speciale del fondo, ivi citato. Conferma, poi, l'idoneità della autorizzazione di spesa pari a 11 miliardi per potenziare l'organico del Comando dei carabinieri. Rileva, infine, che il primo periodo dell'articolo 3 ripropone una autorizzazione di spesa già prevista dall'articolo 45, comma 11, del disegno di legge collegato ordinamentale recante disposizioni in materia di investimenti.

Il relatore FERRANTE propone, quindi, di formulare parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che l'articolo 1, comma 1, sia riformulato nel senso indicato dal rappresentante del Governo; che all'articolo 2, comma 1, la parola «ventennali» sia sostituita dalla parola «quindicennali»; che al comma 3 del medesimo articolo sia specificato che il contributo è per l'anno 1999 e che la relativa copertura è a valere sulle disponibilità del conto speciale già indicato. Tenuto conto di quanto segnalato dal rappresentante del Governo in merito all'articolo 3, si auspica l'approvazione di una unica autorizzazione di spesa in relazione alla prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e, in relazione all'articolo 3, comma 2, sarebbe opportuno indicare le unità di personale aggiuntivo che sarà reclutato per il potenziamento dell'Arma dei carabinieri.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3903) Disposizioni in materia di navigazione satellitare

(Parere alla 10ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 4 maggio.

Il relatore FERRANTE osserva che la Sottocommissione ha rinviato, su richiesta del rappresentante del Governo, l'esame del disegno di legge in titolo al fine di approfondire i rilievi segnalati.

Il sottosegretario GIARDA, nel confermare l'opportunità di specificare che il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, sia iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, esprime avviso contrario sull'ultimo periodo del medesimo comma. Dopo aver ricordato che già dalla finanziaria per il 1999 si intendeva far sussistere per il solo triennio di riferimento del bilancio la disponibilità delle risorse di tabella B per il finanziamento di spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno, ritiene sia opportuno non prevedere le autorizzazioni relative all'esercizio 2002. Nel precisare di non essere in grado di indicare la durata del programma, rende noto che l'ENAV presenta sui propri conti di tesoreria rilevanti disponibilità e che l'ASI già dispone di dotazioni finanziarie che eccedono i vincoli di cassa.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 1, sia previsto che il Fondo venga iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio e che sia soppresso l'ultimo periodo del medesimo comma 1. Esprime, altresì, parere contrario sulle autorizzazioni di spesa relative all'esercizio 2002.

(1637, 1660, 1714 e 1945-A) CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del provvedimento in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e di lotta contro il *doping*, già licenziato dalla 12^a Commissione e successivamente riassegnato dall'Assemblea. Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 2, nell'istituire una commissione di vigilanza, predetermina in 2 miliardi gli oneri di funzionamento: in conseguenza, dovrebbe essere riformulata la clausola di copertura, configurando l'autorizzazione di spesa quale limite massimo. Osserva, inoltre, che l'articolo 3, comma 1, lettera c) prevede che il Ministro della sanità possa proporre programmi informativi, cui partecipano, in base all'articolo 4 anche le regioni. Fa presente peraltro che l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro risulta privo di disponibilità.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 2.2 e 12.1, che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; il parere di nulla osta sull'emendamento 3.1 dovrebbe essere condizionato alla precisazione che gli eventuali oneri derivanti dal comma 2 sono inclusi nel limite di spesa pari a 2 miliardi annui. In relazione all'emendamento 12.2, occorrerebbe chiarire la destinazione delle maggiori risorse autorizzate e valutare se, analogamente al testo, predefinire l'onere complessivo quale limite di spesa.

Il sottosegretario GIARDA, nel concordare con le osservazioni del relatore, precisa che occorrerebbe riformulare il comma 3 dell'articolo 2 al fine di semplificare la formulazione e sopprimere il rinvio al decreto del Ministro della sanità; ai fini della copertura, ritiene peraltro opportuno sostituire l'accantonamento del Tesoro con quello relativo al Ministero della sanità. Concorda, altresì, con i rilievi formulati in relazione agli emendamenti, esprimendo avviso contrario sull'emendamento 12.2.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 2, comma 3, sia riformulato indicando che le spese di funzionamento della Commissione devono essere contenute entro il limite massimo di 2 miliardi, che all'articolo 12 le parole «valutati in» siano sostituite dalle parole «nel limite massimo di» e che l'accantonamento relativo al Tesoro sia sostituito da quello della Sanità; il parere di nulla osta è nel presupposto, che l'articolo 3, comma 1, lettera c) intenda definire, per il Ministero della sanità, una mera facoltà di proposizione. Per ciò che concerne gli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 2.2, 12.1 e 12.2, per i quali il parere è contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'emendamento 3.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola che specifichi che gli eventuali oneri derivanti dal comma 2, devono essere contenuti nel limite massimo di 2 miliardi, previsto per il funzionamento dell'organo di cui all'articolo 2.

La seduta termina alle ore 15,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(7^a - Istruzione pubblica)

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 14

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali (424).
 - MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1207).
 - MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2082).
 - ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (2332).
 - MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi (3037).
 - TAPPARO ed altri. – Norme in materia di minoranze linguistiche (3426).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 14,30

In sede referente

I. Seguivo dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a

- giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
 - LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
 - LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
 - BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
 - GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
 - MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
 - MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
 - FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
 - e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).

- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'art. 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 1999 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla co-

struzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 424).

Procedure informative

Comunicazioni del Governo sulle conclusioni del Consiglio Atlantico di Washington.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi (3978).
- Deputati SPINI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile (3495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 311 ad esso attinente.

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope».

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti affari:

- Richiamo nella Forza armata di Ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.
- Apertura in senso europeo della formazione militare.

In sede consultiva su Atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma pluriennale di A/R n. SM Marina 30/99 relativo all'ammodernamento e al potenziamento della componente dei «mezzi corazzati» del Raggruppamento Anfibia San Marco (GRUPANF) della Marina (n. 441).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 14,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse:

- Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato al tesoro, al bilancio e alla programmazione economica D'Amico e del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione dello stesso Dicastero.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*)

di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli).

- MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

II. Esame del disegno di legge:

- VALLETTA ed altri. – Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di modifica del decreto ministeriale del 24 luglio 1998, in materia di formazione delle classi frequentate da alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 426).
- Schema di direttiva recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 427).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normati-

va sui beni culturali ed interventi a favore della attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di navigazione satellitare (3903).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
- DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CIMMINO. - Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (1073).
 - CAPONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (2537).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 15

Affari assegnati

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. - Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
- BORNACIN ed altri. - Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- COSTA. - Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale

di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).

– e della petizione n. 509 ad essi attinente.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 16,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

– Schema di decreto legislativo recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale» (n. 429).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. - Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).
- CARCARINO. - Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi (988).
- CAMO ed altri. - Nuove norme in materia di incendi nei boschi (1182).
- MANFREDI ed altri. - Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874) (*Fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998*).
- SPECCHIA ed altri. - Norme per la prevenzione degli incendi boschivi (3756).
- CAPALDI ed altri. - Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (3762).
- GIOVANELLI ed altri. - Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi (3787).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 15

- I. Sulle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione di inchiesta sul sistema sanitario.

- II. Audizione della dottoressa Isabella Mastrobuono, dirigente della Agenzia per i servizi sanitari regionali, su tematiche afferenti alla «aziendalizzazione».
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 8,30

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Disposizioni in materia di navigazione satellitare (3903).
- II. Esame dei disegni di legge:
- MACERATINI ed altri - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
 - Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (3919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 13,30

- Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:
- Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri e C. 5918 cost. Fini).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 11

Seguito dell'esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai.

Audizione del Ministro delle comunicazioni, onorevole Salvatore Cardinale.

Audizione di rappresentanti dell'USIGRAI.

Audizione di rappresentanti del SINGRAI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame di un documento sulla discarica di Pitelli (La Spezia), predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Roberto Lasagna.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 14,15

I. Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- II. Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'istituto nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano», ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- III. Esame dello schema di decreto legislativo recante «Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla SACE» ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

Mercoledì 12 maggio 1999, ore 12,30

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, dei Sottosegretari di Stato per il Tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Prof. Piero Dino Giarda e Prof. Giorgio Macciotta, sullo stato di attuazione della riforma di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94.
